



REGIONE DEL VENETO



**Area Capitale Umano, Cultura e Programmazione Comunitaria**  
**Direzione Formazione e Istruzione**

**DIRETTIVA**  
**PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI**  
**PER PERCORSI DI QUARTO ANNO**  
**DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE**  
**PER IL CONSEGUIMENTO DEL DIPLOMA PROFESSIONALE**  
**NELLE SEZIONI COMPARTI VARI ED EDILIZIA**  
**CON IL SISTEMA DUALE**  
(RIVOLTO A QUALIFICATI CON QUALIFICA COERENTE)

**A.F. 2019/2020**

**AZIONI DI ACCOMPAGNAMENTO SVILUPPO E RAFFORZAMENTO DEL SISTEMA DUALE**  
**NELL'AMBITO DELL'ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE**  
**PER L' ASSOLVIMENTO DELL'OBBLIGO D'ISTRUZIONE**  
**E DEL DIRITTO DOVERE ALL'ISTRUZIONE E FORMAZIONE**

**SISTEMA** IMPARARE  
**DUALE** LAVORANDO  
IN ITALIA SI PUÒ



ef2be6ae



<b>I. DISPOSIZIONI SULLA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI .....</b>	<b>4</b>
<b>1. Riferimenti legislativi e normativi.....</b>	<b>4</b>
<b>2. Obiettivi generali .....</b>	<b>6</b>
<b>3. Tipologie progettuali .....</b>	<b>6</b>
<i>3.a. Caratteristiche degli interventi.....</i>	<i>7</i>
<i>3.b. Decurtazioni per mancato raggiungimento della percentuale di apprendisti prevista nel progetto .....</i>	<i>8</i>
<i>3.c. Attività individuali di accoglienza/accompagnamento/personalizzazione .....</i>	<i>8</i>
<b>4. Requisiti dei docenti e incompatibilità con la funzione di tutor d'aula .....</b>	<b>9</b>
<b>5. Requisiti delle sedi .....</b>	<b>9</b>
<b>6. Destinatari.....</b>	<b>10</b>
<i>6.a. Numero minimo di destinatari all'avvio e alla conclusione .....</i>	<i>10</i>
<b>7. Definizione delle figure professionali.....</b>	<b>11</b>
<b>8. Metodologia.....</b>	<b>11</b>
<b>9. Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti .....</b>	<b>11</b>
<b>10. Conseguenze della sospensione dell'accreditamento.....</b>	<b>13</b>
<b>11. Forme di partenariato .....</b>	<b>13</b>
<b>12. Delega.....</b>	<b>14</b>
<b>13. Risorse disponibili e vincoli finanziari.....</b>	<b>14</b>
<i>13.a. Spese di frequenza a carico degli allievi .....</i>	<i>16</i>
<i>13.b. Riduzioni del contributo pubblico legate alla frequenza .....</i>	<i>17</i>
<i>13.c. Riduzioni del contributo pubblico legate al mancato raggiungimento della percentuale di apprendisti prevista nel progetto .....</i>	<i>17</i>
<b>14. Modalità e termini per la presentazione dei progetti .....</b>	<b>17</b>
<b>15. Procedure e criteri di valutazione .....</b>	<b>19</b>
<i>15.a. Criteri di ammissibilità .....</i>	<i>19</i>
<i>15.b. Requisiti di ammissibilità/inammissibilità del progetto.....</i>	<i>19</i>
<i>15.c. Griglia per la scheda di valutazione.....</i>	<i>20</i>
<b>16. Tempi ed esiti delle istruttorie.....</b>	<b>25</b>
<b>17. Comunicazioni .....</b>	<b>26</b>
<b>18. Termini per l'avvio e la conclusione degli interventi formativi.....</b>	<b>26</b>
<b>19. Indicazione del foro competente.....</b>	<b>26</b>
<b>20. Indicazione del responsabile del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i. ....</b>	<b>26</b>
<b>21. Tutela della privacy.....</b>	<b>26</b>
<b>II. DISPOSIZIONI SULLA GESTIONE DEI PERCORSI .....</b>	<b>27</b>



<b>Premessa</b> .....	<b>27</b>
<b>1. Disposizioni generali: Adempimenti dei beneficiari</b> .....	<b>27</b>
<b>2. Gestione delle attività: Pubblicizzazione delle iniziative</b> .....	<b>27</b>
<b>3. Gestione delle attività: Inserimento dei partecipanti dopo l'avvio del progetto/intervento</b> .....	<b>28</b>
<b>4. Gestione delle attività: Gestione delle attività formative</b> .....	<b>28</b>
<b>5. Gestione delle attività: variazione attività</b> .....	<b>29</b>
<b>6. Gestione delle attività: adempimenti conclusivi</b> .....	<b>30</b>
<b>7. Gestione delle attività: chiusura delle operazioni</b> .....	<b>31</b>
<b>8. Presentazione del rendiconto</b> .....	<b>31</b>
<i>APPENDICE 1 - Interventi di quarto anno in sperimentazione del sistema formativo duale: articolazione didattica</i> .....	<i>32</i>
<i>APPENDICE 2 - Figure professionali percorsi quadriennali (allegato 3 dell'Accordo Stato-Regioni del 27 luglio 2011)</i> .....	<i>33</i>



## I. DISPOSIZIONI SULLA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI

### 1. Riferimenti legislativi e normativi

L'Avviso di riferimento alla presente Direttiva viene emanato nell'ambito del quadro normativo previsto dalle seguenti disposizioni:

- Legge 17 maggio 1999, n. 144 “Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali” e in particolare l'articolo 68;
- Legge 28 marzo 2003, n. 53 “Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale”;
- Decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 “Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53”;
- Decreto legislativo 15 aprile 2005 n. 77 “Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53”;
- Art. 1, comma 784, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” con il quale sono stati ridenominati i percorsi in alternanza scuola-lavoro in Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento (PCTO);
- Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 “Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53”;
- Decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 “Testo unico dell'apprendistato, a norma dell'articolo 1, comma 30 della legge 24 dicembre 2007, n. 247”;
- Decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 “Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92”;
- Decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81 “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”;
- Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 150 recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183” e, in particolare, l'articolo 32, comma 3;
- Accordo tra Regioni e Province Autonome per l'adozione delle metodologie e degli strumenti condivisi, quale riferimento per l'offerta di istruzione e formazione professionale a livello regionale, siglato in Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 25.2.2010;
- Decreto Interministeriale 15 giugno 2010 che recepisce l'Accordo 29 aprile 2010 tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante il primo anno di attuazione – anno scolastico e formativo 2010-2011 - dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, a norma dell'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;
- Accordo sancito dalla Conferenza Unificata il 27 luglio 2011, repertorio n. 66/CU, riguardante la definizione delle aree professionali relative alle figure nazionali di riferimento dei percorsi di IeFP;
- Decreto Interministeriale 11 novembre 2011 che recepisce l'Accordo 27 luglio 2011 tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante gli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;
- Decreto MIUR 23 aprile 2012 che recepisce l'Accordo 19 gennaio 2012 tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante l'integrazione del Repertorio delle figure



professionali di riferimento nazionale approvato con l'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011;

- Decreto Interministeriale 30 giugno 2015 “Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13”;
- Decreto 12 ottobre 2015 “Definizione degli standard formativi dell'apprendistato e criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato, in attuazione dell'articolo 46, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81”, adottato dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e il Ministro dell'Economia e delle Finanze;
- Accordo in Conferenza Stato Regioni del 24 settembre 2015 sul progetto sperimentale recante “Azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell'ambito dell'Istruzione e Formazione Professionale”;
- Protocollo di Intesa sull'attuazione del progetto sperimentale “Azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell'ambito dell'istruzione e formazione professionale” siglato tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione del Veneto il 13/1/2016;
- L.R. n. 19 del 9 agosto 2002 “Istituzione dell'elenco regionale degli organismi di formazione accreditati”;
- L.R. n. 8 del 31 marzo 2017 “Il sistema educativo della Regione Veneto”, come modificata con L.R. n. 15 del 20 aprile 2018;
- DGR n. 698 del 24/5/2011 “Attività di formazione iniziale finanziate dalla Regione Veneto. Approvazione studio per l'applicazione unità di costo standard (Regolamento CE n. 1083/2006)”, e successive modifiche e integrazioni;
- DGR n. 2646 del 18/12/2012 “Percorsi triennali di istruzione e formazione professionale. Approvazione delle linee guida per lo svolgimento degli esami nei percorsi triennali in assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e formazione. D. Lgs 17 ottobre 2005, n. 226”;
- Decreto del Direttore della Sezione Formazione n. 123 del 18/2/2014 con cui in linea con l'impianto definito dalla DGR n. 2646/2012 sono state approvate le disposizioni e la modulistica per lo svolgimento degli esami per il diploma professionale a conclusione dei percorsi di quarto anno di IeFP;
- DGR n. 670 del 28/4/2015 “Approvazione documento “Testo Unico dei Beneficiari” Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014-2020”;
- DGR n. 671 del 28/4/2015 “Fondo Sociale Europeo. Regolamento UE n. 1303/2013 e 1304/2013. Approvazione delle Unità di Costo Standard”;
- DGR n. 2120 del 30/12/2015 “Aggiornamento delle disposizioni regionali in materia di accreditamento degli Organismi di Formazione ai sensi della L.R. 19/2002 e s.m.i.”;
- DGR n. 1050 del 29/6/2016 “Ratifica degli Accordi tra Regione del Veneto, Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca – Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto e Parti sociali per la disciplina degli standard formativi e dei criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato ai sensi degli artt. 43 e 45 del Decreto Legislativo n. 81/2015 e del Decreto interministeriale 12/10/2015”;
- Decreto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione n. 240 del 10/4/2017 “Azioni di accompagnamento sviluppo e rafforzamento del sistema di formazione duale nell'ambito dell'Istruzione e Formazione Professionale (IeFP). Accordo in Conferenza Stato Regioni del 24/09/2015. Approvazione delle Linee-guida per lo svolgimento degli esami nei percorsi di IeFP con sperimentazione del sistema di formazione duale”;
- DGR n. 1122 del 31/7/2018 “Sperimentazione del sistema di formazione duale. Approvazione del documento “Il sistema duale nell'Istruzione e Formazione Professionale. Competenze tecnico professionali e compiti operativi. L'applicazione pratica in impresa” che aggiorna il precedente approvato con la DGR n. 1137 del 19 luglio 2017. Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Accordo Stato-Regioni del 24 settembre 2015. Decreto Interministeriale 12 ottobre 2015”;
- Decreto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione n. 382 del 2/4/2019 “Azioni di accompagnamento sviluppo e rafforzamento del sistema di formazione duale nell'ambito nell'Istruzione e Formazione Professionale (IeFP). Accordo in Conferenza Stato Regioni del



24/09/2015. Approvazione delle Linee-guida per lo svolgimento degli esami nei percorsi di IeFP con sperimentazione del sistema di formazione duale. Modifica all'Allegato A al Decreto Direttoriale n. 240 del 10/04/2017 e nuovo schema di dichiarazione percentuale ore frequenza”.

## 2. Obiettivi generali

La presente Direttiva è riferita alla progettazione di percorsi di istruzione e formazione di quarto anno per il rilascio del diploma professionale nelle sezioni comparti vari ed edilizia da realizzare nell'ambito del sistema di formazione duale.

Le azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale in oggetto hanno l'intento di favorire lo sviluppo verticale del sistema di istruzione e formazione professionale, rafforzando il collegamento tra istruzione e formazione professionale e mondo del lavoro, e di favorire la transizione dal mondo della scuola a quello del lavoro e l'occupabilità dei giovani attraverso gli strumenti dell'apprendistato per il diploma professionale e dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento (PCTO).

L'obiettivo prioritario della presente programmazione del sistema di formazione duale è l'attivazione di contratti di apprendistato di primo livello, ai sensi dell'art. 41 Il comma, lettera a) del D.Lgs. n. 81/2015 per almeno il 30% degli studenti iscritti ai quarti anni di IeFP approvati e finanziati.

Il mancato inserimento della percentuale richiesta di apprendisti (o della percentuale maggiore prevista nel progetto), comporta la rideterminazione del contributo assegnato all'intervento nella misura definita al successivo punto 13.c.

In ogni caso deve essere assicurato a tutti gli studenti un periodo di esperienza pratica in azienda almeno nella forma dei PCTO.

Si precisa che, al fine di garantire la continuità formativa e lavorativa tra il terzo e il quarto anno, gli apprendisti intenzionati ad iscriversi al quarto anno, potranno proseguire l'esperienza dell'apprendistato di primo livello attraverso la proroga del contratto<sup>1</sup> e adeguando gli obiettivi del piano formativo individuale per il consolidamento e l'acquisizione di ulteriori competenze fino alla formalizzazione dell'iscrizione al percorso di quarto anno, necessaria alla stipula di un nuovo contratto finalizzato al conseguimento del diploma professionale di tecnico.

## 3. Tipologie progettuali

In adesione all'Avviso di riferimento alla presente Direttiva possono essere presentati progetti per la realizzazione di un percorso di quarto anno (tipo FI/Q4) di 990 ore in formazione duale, in continuità con le qualifiche rilasciate a conclusione dei percorsi triennali di istruzione e formazione professionale nel settore comparti vari ed edilizia, completati nell'anno formativo 2018/2019, siano essi stati realizzati in modalità ordinamentale che in sperimentazione del sistema duale.

Con il presente bando non verranno attivate le figure di “Tecnico dei trattamenti estetici” e di “Tecnico dell'acconciatura”, prosecuzione dei percorsi triennali dell'“Operatore del benessere: estetica” e “Operatore del benessere: acconciatura”: si tratta infatti di qualifiche che si differenziano da tutte le altre figure del Repertorio nazionale di istruzione e formazione professionale perché parte integrante di percorsi abilitanti finalizzati all'esercizio autonomo di professioni regolate da leggi speciali (Legge 4 gennaio 1990, n. 1 “Legge di disciplina dell'attività di estetista”, Legge 17 agosto 2005, n. 174 “Disciplina dell'attività di acconciatore”). Infatti i percorsi che prevedono, successivamente al conseguimento della qualifica di operatore, la frequenza di una annualità abilitante richiedono competenze tecnico-professionali solo parzialmente sovrapponibili a quelle previste dagli standard del Repertorio nazionale dell'offerta di Istruzione e Formazione professionale in esito ai percorsi di “Tecnico dei trattamenti estetici” e di “Tecnico dell'acconciatura”.

Inoltre, in ragione del numero contenuto di percorsi triennali realizzati nel settore edilizia in rapporto al numero di interventi avviati nel settore comparti vari e in considerazione del fatto che il numero di qualificati a conclusione dei percorsi triennali determina il bacino di utenza potenzialmente interessato a frequentare i percorsi di quarto anno, nel piano complessivo dei progetti finanziati in attuazione del presente provvedimento saranno approvati non più di due percorsi di quarto anno per “Tecnico edile”.

1) D.M. 12/10/2015 art. 4, co. 2, lett. a)



Occorre ricordare che l'inquadramento professionale delle figure di "tecnico di istruzione e formazione professionale", correlate al 4° livello EQF, si colloca in progressione verticale rispetto alle corrispondenti figure dell'operatore professionale (previste in esito ai percorsi triennali e correlate al 3° livello EQF), di cui costituiscono la naturale evoluzione.

La figura del tecnico di IeFP si differenzia pertanto dall'operatore di IeFP per:

- la tipologia/ampiezza delle conoscenze,
- la finalizzazione della gamma di abilità cognitive e pratiche,
- il grado di responsabilità e di autonomia nello svolgimento delle varie attività,
- la tipologia del contesto di operatività,
- la presenza di ulteriori specializzazioni,

oltre che, più in generale per le modalità di comportamento nei contesti sociali e lavorativi e per l'uso di strategie di autoapprendimento e di autocorrezione.<sup>2</sup>

### ***3.a. Caratteristiche degli interventi***

I percorsi di istruzione e formazione professionale per il conseguimento del diploma professionale realizzati in modalità duale:

- sono realizzati nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni stabiliti dagli artt. 15-22 del D.Lgs. n. 226/2005;
- sono finalizzati al conseguimento di un diploma professionale di quarto livello EQF in una delle figure previste dall'allegato 3 del Repertorio Nazionale dell'offerta di IeFP o di eventuali profili regionali;
- integrano il percorso di formazione svolto presso la Scuola della formazione professionale SFP (ex CFP) presso cui lo studente è iscritto con periodi di applicazione pratica realizzati attraverso gli strumenti:
  - dell'apprendistato per il diploma professionale, per almeno il 30% degli iscritti al percorso di quarto anno (quantificato per arrotondamento in numero di 4).
  - dei PCTO per tutti gli studenti per cui non sia possibile attivare contratti di apprendistato per il diploma professionale.

I progetti devono prevedere, **a pena di inammissibilità**, un numero di partenariati aziendali sufficienti a garantire l'accoglienza per il periodo di applicazione pratica in azienda di almeno 16 studenti.

Ai progetti contenenti l'impegno formale del soggetto proponente ad attivare il contratto di apprendistato per il diploma per una percentuale superiore di iscritti, sarà assegnato il punteggio di merito definito al successivo punto 15.c.

I periodi di applicazione pratica che caratterizzano i percorsi di quarto anno di istruzione e formazione professionale realizzati in sperimentazione del sistema duale non possono essere inferiori al 50% dell'orario ordinamentale annuale di 990 ore (495 ore) effettuato in formazione interna all'azienda presso cui lo studente iscritto alla Scuola della Formazione Professionale (SFP) sia stato assunto in contratto di apprendistato per il diploma professionale ai sensi dell'art. 41 II comma lettera a) del D.Lgs. n. 81/2015, oppure a 500 ore annue di PCTO.

Il diploma viene conseguito previo superamento delle prove finali dinanzi ad una apposita Commissione esaminatrice, la cui composizione è definita dalla Giunta regionale, e presieduta da un membro esterno, designato dalla Giunta regionale, con funzione di Presidente (L.R. n. 8/2017, art 14).

### **APPRENDISTATO PER IL DIPLOMA PROFESSIONALE**

Le disposizioni del D.Lgs. n. 81/2015 e del D.M. 12/10/2015 individuano tre elementi essenziali che caratterizzano il contratto di apprendistato di primo livello:

<sup>2</sup> Fonte: "Accordo tra Regioni e Province Autonome per l'adozione delle metodologie e degli strumenti condivisi, quale riferimento per l'offerta di istruzione e formazione professionale a livello regionale" siglato in Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 25.2.2010.



- la formazione esterna all'azienda, svolta presso la Scuola di formazione professionale,
- la formazione interna all'azienda, regolata dal Piano formativo individuale,
- le attività lavorative svolte in azienda, in esecuzione degli obblighi assunti con la sottoscrizione del contratto di lavoro.

Le ore relative alle attività lavorative svolte in azienda dovranno essere determinate in numero tale da garantire una coerenza con la durata del percorso formativo, compatibili con l'articolazione dell'orario ordinamentale e in rapporto alla durata del contratto di apprendistato. Per tali attività dovrà essere previsto un numero di ore non inferiore a 100 ore complessive per ogni contratto di apprendistato.

Il contratto di apprendistato per il diploma pertanto presuppone:

- la stipula di un protocollo di intesa tra l'organismo di formazione e il datore di lavoro che assumerà lo studente, preceduto da un momento selettivo condiviso;
- la sottoscrizione di un piano formativo individuale tra Organismi di formazione presso cui lo studente è iscritto, il datore di lavoro e lo studente stesso o il titolare di responsabilità genitoriale.

Il protocollo di intesa tra l'organismo di formazione e il datore di lavoro e il piano formativo individuale sono redatti nel rispetto di quanto stabilito dal D.M. 12/10/2015 "Definizione degli standard formativi dell'apprendistato e criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato, in attuazione dell'articolo 46, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81".

L'apprendistato presuppone inoltre la condivisione dei criteri e degli strumenti per il controllo e la valutazione e delle procedure per la gestione di eventuali criticità e disfunzioni; sarà di ausilio, al fine di valutare i periodi di applicazione pratica in impresa, il documento "Il sistema duale nell'Istruzione e Formazione Professionale. Competenze tecnico professionali e compiti operativi. L'applicazione pratica in impresa" allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1122 del 31 luglio 2018.

Con il contratto di apprendistato per il diploma lo studente assume il doppio status di studente e di lavoratore.

#### **PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO (PCTO)**

L'attivazione dei PCTO presuppone la presenza di un accordo tra SFP e l'azienda presso cui lo studente frequenterà i periodi di applicazione pratica.

L'accordo deve definire gli obiettivi e le azioni, le modalità organizzative e le modalità di verifica e controllo dell'apprendimento, di valutazione e certificazione delle competenze acquisite.

Il percorso duale in PCTO deve essere progettato con riferimento sia alle attività in aula sia ai periodi di permanenza in azienda con la condivisione e la validazione dei diversi soggetti - SFP e datore di lavoro - che collaborano alla formazione dello studente.

I PCTO presuppongono inoltre la condivisione dei criteri e degli strumenti per il controllo e la valutazione e delle procedure per la gestione di eventuali criticità e disfunzioni; sarà di ausilio, al fine di valutare i periodi di applicazione pratica in impresa, il documento "Il sistema duale nell'Istruzione e Formazione Professionale. Competenze tecnico professionali e compiti operativi. L'applicazione pratica in impresa" allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1122 del 31 luglio 2018.

#### ***3.b. Decurtazioni per mancato raggiungimento della percentuale di apprendisti prevista nel progetto***

Per gli interventi formativi che non raggiungano la percentuale di apprendisti richiesta dalla presente Direttiva o superiore, prevista nel progetto, si provvederà alla rideterminazione del contributo pubblico relativo all'intervento interessato nella misura definita al successivo punto 13.c.

#### ***3.c. Attività individuali di accoglienza/accompagnamento/personalizzazione***

Al fine di innalzare la qualità dei percorsi di IeFP, in linea con l'orientamento espresso dalla Giunta regionale con DGR 2891 del 28/12/2012, i progetti dovranno prevedere l'erogazione di interventi individuali di accoglienza/accompagnamento/personalizzazione.





Questi interventi individuali, quantificati complessivamente nell'ambito di ciascun progetto in misura non superiore a 25 ore per intervento, possono riguardare sia studenti iscritti al percorso sia giovani non iscritti, ma in possesso di qualifica idonea che contattino la SFP in vista di un possibile inserimento in un percorso, e saranno finanziati con l'Unità di Costo Standard riportata al successivo punto 13.

Nel caso in cui dette attività siano rivolte a utenti interni possono essere svolte anche durante le attività ordinarie, distaccando l'utente dal gruppo classe per effettuare l'intervento individuale.

Fermo restando che dovrà essere garantito a ciascun utente un percorso formativo non inferiore a 990 ore, la frequenza dell'intervento di accoglienza/accompagnamento/personalizzazione concorre alla maturazione della percentuale di frequenza richiesta per l'ammissione all'esame.

#### **4. Requisiti dei docenti e incompatibilità con la funzione di tutor d'aula**

Le attività educative e formative presso la SFP devono essere affidate a personale docente in possesso di abilitazione all'insegnamento o ad esperti in possesso di documentata esperienza maturata per almeno cinque anni nel settore professionale di riferimento.

La mancanza di requisiti accertata dalla competente struttura regionale comporta l'applicazione di decurtazioni del contributo pubblico nella misura prevista al punto "Decurtazioni, revoche, sospensioni cautelative del finanziamento e decadenze" del Testo Unico per i Beneficiari.

Il ruolo del docente è assolutamente incompatibile con la funzione di tutor d'aula nel medesimo intervento formativo. Il tutor d'aula infatti ha tra le sue funzioni fondamentali (oltre a quelle propriamente organizzative) il compito di fornire un supporto consulenziale a quanti si apprestano a partecipare ad un percorso di apprendimento, facilitando l'acquisizione e lo sviluppo di nuove conoscenze, abilità e sensibilità proprie del contesto di apprendimento. Il tutor d'aula non interviene sui contenuti dell'intervento, ma sul processo psico-sociale dello stesso, sotto il profilo cognitivo emotivo, affettivo, relazionale, sociale. E' quindi importante che tale ruolo sia rivestito da persona diversa dal docente a fronte della propria specifica valenza in campo formativo/educativo.

In applicazione del D.Lgs. n. 39 del 4 marzo 2014, emanato in attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, nel caso di nuove assunzioni (indipendentemente dalla tipologia di rapporto di lavoro, anche determinato) di personale per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori è necessario richiedere il certificato penale del casellario giudiziale al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di: prostituzione minorile (600-bis c.p.); pornografia minorile (600-ter c.p.); detenzione di materiale pedopornografico (600-quater c.p.); iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (600-quinquies c.p.); adescamento minorenni (609 c.p.) ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.

La disposizione riguarda non solo le figure dei docenti e dei tutors, ma anche, ad esempio, il personale amministrativo che abbia contatti diretti e regolari con i minori.

#### **5. Requisiti delle sedi**

In riferimento all'art. 21 del D.Lgs. 226/2005 sui livelli essenziali delle strutture e dei servizi delle istituzioni formative, i percorsi di istruzione e formazione potranno essere realizzati esclusivamente in locali, sedi o spazi rispondenti ai requisiti 1.2 e 1.3 del vigente modello di accreditamento regionale, ovvero in spazi didattici che siano stati verificati in sede di audit o di accreditamento o di mantenimento dell'accREDITAMENTO ai sensi della DGR n. 2120/2015 in capo al soggetto beneficiario.

I certificati e/o le autorizzazioni previsti dalla vigente normativa generale in materia di agibilità, igiene e sicurezza devono essere validi per tutto l'anno formativo 2019/2020.

In caso fosse documentato l'avvio del procedimento per il rinnovo o il rilascio delle certificazioni e/o autorizzazioni necessarie, le stesse dovranno essere presentate ai fini dell'autorizzazione all'avvio delle attività formative.



Il progetto presentato dovrà riportare per ogni intervento l'indirizzo completo della sede o delle sedi di realizzazione, con esclusione della formazione in azienda erogata nelle attività di apprendistato e di PCTO rafforzati.

È possibile richiedere l'autorizzazione all'erogazione delle attività formative non aziendali anche in spazi non ancora verificati ai sensi della succitata DGR n. 2120/2015, purché questi siano in regola con i requisiti previsti dal vigente modello di accreditamento ai punti 1.2. e 1.3; la predetta autorizzazione non è prevista per la formazione in azienda erogata nelle attività di apprendistato e di PCTO rafforzati.

In tal caso l'OdF proponente dovrà allegare alla domanda di ammissione:

- modulistica compilata, riportante l'elenco dei documenti riferiti ai nuovi spazi didattici per cui si chiede l'autorizzazione;
- copia dei documenti elencati nella modulistica.

L'avvio delle attività nel nuovo spazio didattico potrà avvenire solo previa autorizzazione della Regione, rilasciata a seguito di verifica con esito positivo dei nuovi spazi.

Il procedimento per l'autorizzazione comprende due fasi:

1. verifica dei documenti trasmessi con la richiesta di autorizzazione ed elencati nella modulistica;
2. visita di audit in loco una volta conclusa positivamente la verifica dei documenti.

L'avvio delle attività sarà comunque consentito esclusivamente nelle sedi autorizzate.

Per eventuali variazioni di sede di svolgimento dell'attività formativa extra aziendale rispetto alle sedi autorizzate che si rendano necessarie durante lo svolgimento degli interventi deve essere richiesta preventiva autorizzazione alla Direzione Formazione e Istruzione con almeno 40 giorni di anticipo, al fine di poter effettuare la verifica dell'idoneità della struttura e concedere relativa autorizzazione. Per la richiesta di autorizzazione riferita a spazi non ancora verificati dovrà essere utilizzata l'apposita modulistica.

Le certificazioni e/o le autorizzazioni previste dalla normativa in materia di agibilità, igiene e sicurezza devono essere presentate ai fini dell'autorizzazione all'avvio delle attività formative o al trasferimento delle attività nella nuova sede.

## 6. Destinatari

Gli interventi formativi per il conseguimento del diploma professionale di IeFP sono rivolti esclusivamente a giovani in possesso di una corrispondente qualifica professionale di terzo livello EQF, secondo la tabella di riepilogo riportata nell'Appendice 2, conseguita frequentando un percorso triennale di istruzione e formazione professionale, sia realizzati in modalità ordinamentale che in sperimentazione del sistema duale, o a seguito di un contratto di apprendistato in diritto-dovere.

In base all'art. 43 comma 2 D.Lgs. n. 81/2015 possono essere assunti con contratto di apprendistato per il diploma professionale i giovani in possesso di qualifica professionale coerente, fino al compimento del 25esimo anno di età.

### 6.a. Numero minimo di destinatari all'avvio e alla conclusione

Gli interventi formativi devono essere attivati con un numero minimo di 16 allievi.

E' fatto obbligo al beneficiario di segnalare con urgenza eventuali casi di interventi avviati in cui decorsi 20 giorni di lezione il numero effettivo di frequentanti sia inferiore al minimo previsto per l'avvio.

Per frequentanti si intendono utenti che abbiano registrato un monte ore di presenza superiore a 40.

Gli interventi avviati con numero regolare di allievi e conclusi con un numero di formati inferiore al minimo (10 allievi) sono soggetti alla riduzione descritta al successivo punto 13.b.

Si considera formato l'allievo che abbia maturato una percentuale di frequenza dell'intervento pari ad almeno il 75% del monte ore di formazione non aziendale (presso il CFP/SFP) e il 75% del monte ore di formazione in azienda.



## 7. Definizione delle figure professionali

La progettazione didattica dei percorsi formativi deve essere finalizzata all'acquisizione delle competenze di base e tecnico-professionali definite nell'Accordo siglato il 27 luglio 2011 in Conferenza Stato-Regioni tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante gli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recepito con D.I. dell'11/11/2011 e s.m.i..

Più in dettaglio, la progettazione didattica dei percorsi dovrà essere riferita:

- per le competenze di base, all'allegato 4 dell'Accordo del 27/7/2011;
- per le competenze tecnico-professionali specifiche della figura, al Repertorio Nazionale dell'offerta di Istruzione e Formazione Professionale riportato in allegato 3 all'Accordo del 27/7/2011;
- per le competenze tecnico-professionali specifiche della figura laddove definita nel caso di profili regionali.

## 8. Metodologia

I percorsi formativi realizzati con il sistema formativo duale si caratterizzano per una visione integrata del processo educativo, in cui momento formativo e momento applicativo si fondono e in cui i risultati di apprendimento, attesi in esito al percorso, sono il frutto della combinazione tra lo studio teorico d'aula e forme di apprendimento pratico svolte in un contesto professionale.

La modalità formativa duale presuppone una stretta correlazione tra offerta formativa e contesto sociale ed economico del territorio e un collegamento organico delle istituzioni formative con il mondo del lavoro, indispensabile per garantire la partecipazione attiva delle imprese ai processi formativi.

Le metodologie didattiche devono favorire pertanto modalità di apprendimento flessibili che colleghino sistematicamente la formazione in aula con l'esperienza in azienda.

Anche le modalità di valutazione in itinere (prove intermedie e verifiche periodiche durante l'anno) devono essere finalizzate all'accertamento dei livelli di padronanza raggiunti nei risultati di apprendimento attesi e devono tener conto che allo sviluppo di una competenza possono concorrere più ambiti disciplinari, più contesti formativi e più formatori.

Gli apprendimenti e il comportamento degli studenti devono essere oggetto di valutazione collegiale e di certificazione periodica, da parte dei docenti, anche con la collaborazione dei tutor aziendali; a tutti gli studenti iscritti ai percorsi deve essere rilasciata certificazione periodica delle competenze, che documenti il livello di raggiungimento degli obiettivi formativi.

Agli studenti che interrompono il percorso di quarto anno prima del conseguimento del diploma professionale e che lo richiedano è rilasciato l'"Attestato di competenze" riportante le competenze acquisite, redatto sul modello allegato 7 all'Accordo in Conferenza Stato Regioni del 27 luglio 2011.

Il diploma conseguito a conclusione di un percorso di quarto anno di IeFP può essere registrato sul "Libretto formativo del cittadino" o nel fascicolo elettronico del lavoratore (articoli 14 e 15 del D.Lgs. n. 150/2015), in modo da documentare e mettere in trasparenza le risorse acquisite dall'allievo.

## 9. Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti

Per la sezione 1 - comparti vari dell'Avviso di riferimento alla presente Direttiva possono presentare progetti:

- gli Organismi di Formazione iscritti nell'elenco di cui alla Legge Regionale n. 19 del 9 agosto 2002 ("Istituzione dell'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati") per l'ambito dell'obbligo formativo e/o della formazione superiore;
- gli Organismi di Formazione non iscritti nel predetto elenco, purché abbiano già presentato istanza di accreditamento per l'ambito dell'obbligo formativo e/o della formazione superiore, ai sensi della



Deliberazione della Giunta Regionale n. 359 del 13 febbraio 2004 e s.m.i. In questo caso la valutazione dell'istanza di accreditamento sarà effettuata entro i 90 giorni successivi alla data di scadenza dell'Avviso.

In tal modo viene garantita a tutti i soggetti interessati la partecipazione alle procedure di affidamento, a condizione che il soggetto risulti accreditato al momento della stipula del contratto/atto di adesione, secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente.

Per la sezione 3 - comparto edilizia dell'Avviso di riferimento alla presente Direttiva, possono presentare progetti formativi gli Organismi di Formazione appartenenti al sistema delle scuole edili del Veneto e iscritti nell'elenco di cui alla Legge Regionale n. 19 del 9 agosto 2002 ("Istituzione dell'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati") per l'ambito dell'obbligo formativo e/o della formazione superiore.

Possono presentare progetti anche scuole edili non iscritte nel predetto elenco, purché abbiano già presentato istanza di accreditamento per l'ambito dell'obbligo formativo e/o della formazione superiore e ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale n. 359 del 13 febbraio 2004 e s.m.i., analogamente a quanto previsto per la sezione 1.

Inoltre, i soggetti che presentano progetti per percorsi di istruzione e formazione professionale non devono avere fini di lucro in base alle norme vigenti e devono offrire servizi educativi destinati all'istruzione e formazione dei giovani fino a 18 anni.

Più precisamente ai sensi del D.I. del 29/11/2007 i beneficiari che realizzano interventi formativi in assolvimento dell'obbligo di istruzione devono rispondere ai seguenti criteri generali:

- a) appartenere ad un organismo che non abbia fini di lucro in base alle norme vigenti e offra servizi educativi destinati all'istruzione e formazione dei giovani fino a 18 anni. Tali requisiti devono risultare dallo statuto dell'organismo;
- b) avere un progetto educativo finalizzato a far acquisire ai predetti giovani i saperi e le competenze di cui all'articolo 1, comma 2 del predetto D.I.;
- c) applicare il contratto collettivo nazionale di lavoro per la formazione professionale nella gestione del personale dipendente impegnato nei percorsi di cui all'articolo 1 del predetto D.I.;
- d) prevedere che le attività educative e formative siano affidate a personale docente in possesso di abilitazione all'insegnamento o ad esperti in possesso di documentata esperienza maturata per almeno cinque anni nel settore professionale di riferimento;
- e) prevedere stabili relazioni con le famiglie e con i soggetti economici e sociali del territorio, anche attraverso misure di accompagnamento per favorire il successo formativo;
- f) garantire la collegialità nella progettazione e nella gestione delle attività didattiche e formative, assicurando la certificazione periodica e finale dei risultati di apprendimento;
- g) disporre di strutture, aule ed attrezzature idonee alla gestione di servizi educativi all'istruzione e formazione dei giovani fino a 18 anni.

Occorre inoltre ricordare che la posizione degli organi collegiali del soggetto beneficiario non contrastino con le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 2 del Decreto Legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito nella Legge 122 del 30 luglio 2010 e s.m.i..

Tali requisiti devono risultare dallo Statuto e costituiscono condizione per la sottoscrizione dell'atto di adesione.

L'esperienza del proponente, in qualità di ente beneficiario o di partner operativo per docenza / tutoraggio, nella realizzazione di percorsi di IeFP finalizzati alla formazione della figura proposta per il percorso duale, o alla formazione di figure di percorsi triennali di cui il percorso di quarto anno proposto costituisce prosecuzione, ha valore sostanziale per il progetto, in quanto la padronanza dei processi formativi e la conoscenza del tessuto imprenditoriale agevola l'elaborazione delle nuove metodologie richieste dalla sperimentazione del sistema duale.

Per le stesse ragioni ai soggetti proponenti che abbiano partecipato alle precedenti sperimentazioni del sistema duale, in qualità di ente beneficiario o di partner operativo per docenza / tutoraggio, con almeno un percorso formativo approvato e avviato sarà assegnato un punteggio prioritario individuato al successivo punto 15.c.



### 10. Conseguenze della sospensione dell'accreditamento

In caso di sospensione dell'accreditamento l'Ente non può partecipare a nessun bando né come Ente proponente né come partner operativo di progetto per tutta la durata della sospensione, decorrente dalla data di notifica del provvedimento medesimo. Saranno considerati inammissibili progetti presentati da soggetti che siano in stato di sospensione dell'accreditamento o che vengano posti in sospensione durante la fase di istruttoria. Parimenti se un soggetto partner operativo di progetto si trovasse in stato di sospensione il progetto sarà considerato inammissibile.

I progetti presentati da OdF sospesi o per i quali lo stato di sospensione dell'accreditamento sia intervenuto successivamente alla presentazione della domanda, e prima dell'approvazione della graduatoria, sono inammissibili. Parimenti, se un Soggetto partner operativo di progetto venisse posto in stato di sospensione dell'accreditamento successivamente alla presentazione della domanda e prima dell'approvazione della graduatoria il progetto verrà considerato inammissibile.

La sospensione dell'accreditamento intervenuta dopo l'approvazione della graduatoria dei progetti del beneficiario o di uno dei partner operativi e che perduri oltre il termine per l'avvio delle attività formative previsto dalla Direttiva, determina la revoca dell'aggiudicazione.

Gli enti cui sia stato revocato l'accreditamento – per gravi irregolarità - non possono partecipare a nessun bando regionale neanche in qualità di partner operativo di progetto prima che siano trascorsi 36 mesi dal provvedimento di revoca.

Ferma restando la responsabilità in capo al Legale Rappresentante dell'OdF in merito alla tutela dell'incolumità della salute e della sicurezza degli allievi e degli operatori, la sospensione dell'accreditamento del soggetto beneficiario, intervenuta successivamente all'avvio del progetto e prima della sua conclusione, può determinare anche la sospensione delle attività formative in corso, qualora il provvedimento di sospensione dell'accreditamento sia motivato dal mancato rispetto di requisiti inerenti sicurezza e la tutela della salute degli allievi e degli operatori dell'OdF.

### 11. Forme di partenariato

I percorsi attuati con il sistema formativo duale presuppongono una strettissima correlazione tra l'istituzione formativa e le aziende che accolgono gli studenti per la parte di applicazione pratica in contratto di apprendistato o in PCTO e devono essere finalizzati ad assicurare a tutti gli iscritti al corso, un inserimento in azienda.

Tale circostanza è documentabile allegando al progetto partenariati aziendali - preferibilmente esclusivi all'interno dello stesso intervento - espressamente riferiti all'accoglienza degli studenti in azienda durante il percorso, e sarà oggetto di valutazione di merito.

L'eventuale sostituzione di partner aziendale, successivamente all'approvazione del progetto, è consentita ove il subentrante presenti caratteristiche analoghe, in termini di filiera e/o comparto merceologico e dimensioni ed è autorizzabile dove viene garantito inserimento formativo in riferimento al diploma conseguibile in esito al percorso duale.

I partner aziendali partecipano alla progettazione dei percorsi, in riferimento:

- alla individuazione di conoscenze e abilità destinate a rispondere a particolari esigenze di professionalità del territorio;
- alla coprogettazione con l'organismo di formazione del piano formativo individuale elaborato per ciascun studente;
- alla erogazione di competenze, conoscenze e abilità professionali in ambito aziendale;

e collaborano con le SFP nella valutazione dei risultati di apprendimento conseguiti da ciascun studente con la formazione svolta in azienda.

Nell'ambito di ciascun progetto possono essere attivate, inoltre, forme di partenariato:

- tra Organismi di Formazione;



- con Istituti scolastici;
- e/o con soggetti rappresentativi del sistema produttivo del Veneto quali associazioni di categoria, organizzazioni sindacali, camere di commercio, enti bilaterali, organizzazioni di distretto etc.;
- con enti territoriali, Aziende ULSS, altri soggetti pubblici.

Come previsto dal Testo Unico Beneficiari il partenariato deve comportare un concreto valore aggiunto al progetto direttamente a livello operativo ed è oggetto di idonea analisi in sede di valutazione delle proposte.

Il partenariato operativo in particolare, che si configura a partire da un piano di attività dettagliato e dal relativo budget che gli viene assegnato è assimilato a quello del soggetto attuatore e ne condivide, per i compiti specifici ad esso affidati, la responsabilità nella gestione e nell'attuazione degli interventi.

Pertanto non sono ammissibili eventuali progetti che presentino tra i partenariati operativi soggetti sospesi o revocati dall'accreditamento.

I partner operativi ai fini dell'accreditamento maturano esperienza solo nell'ambito della formazione superiore.

Le partnership (sia aziendali che non) devono essere rilevate, oltre che nel formulario per la presentazione dei progetti, anche nello specifico modulo di adesione (disponibile in allegato al modello di domanda) che deve essere reso disponibile in SIU agli uffici regionali scansionato, completo di timbro e firma autografa del legale rappresentante del partner, unitamente alla domanda quale parte integrante e sostanziale dello stesso.

## 12. Delega

Per le attività di cui alla presente Direttiva la delega è vietata. Di conseguenza, in fase progettuale il soggetto proponente deve prevedere la realizzazione delle attività in proprio o attraverso il ricorso a prestazioni individuali, partenariati o acquisizioni di beni e servizi. Non è consentita in nessun caso la delega per attività di coordinamento, direzione e segreteria organizzativa del progetto. Sul punto si rimanda a quanto previsto nel Testo Unico per i beneficiari, al punto "procedure per l'affidamento a terzi".

## 13. Risorse disponibili e vincoli finanziari

L'azione di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell'ambito dell'istruzione e formazione professionale per l'assolvimento dell'obbligo d'istruzione e del diritto dovere all'istruzione e formazione dell'Avviso di riferimento alla presente Direttiva, è finanziata con fondi statali ripartiti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Le risorse pubbliche necessarie per finanziare l'attività in argomento e che saranno rese disponibili a seguito del riparto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per la realizzazione delle relative iniziative ammontano complessivamente a euro € 5.723.240,00 e consentono di finanziare progetti per 76 percorsi nella sezione comparti vari e 2 percorsi nella sezione comparto edilizia.

Il contributo pubblico massimo assegnato a ciascun progetto viene calcolato applicando le seguenti Unità di Costo Standard, fatte salve eventuali riparametrazioni previste:



<b>SEZIONE 1: COMPARTI VARI</b>		
<b>RISORSE STANZIATE</b>	<b>UNITÀ DI COSTO STANDARD APPLICATE AI PERCORSI</b>	<b>UNITÀ DI COSTO STANDARD APPLICATE AGLI INTERVENTI INDIVIDUALI DI ACCOGLIENZA/ACCOMPAGNAMENTO/PERSONALIZZAZIONE</b>
a valere sul riparto ministeriale di prossima emanazione	<p>Il contributo pubblico massimo viene calcolato applicando i seguenti valori:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- UCS oraria = 85,00 euro per ora corso di attività formativa d'aula;</li> <li>- UCS oraria = 85,00 euro per ora di attività in azienda (formazione aziendale in apprendistato o in PCTO) nel limite massimo di 280 ore riconosciute;</li> <li>- UCS allievo = 403,50 euro per allievo.</li> </ul> <p>Secondo la seguente formula:            contributo pubblico orario = 85,00 *            monte ore corso finanziabile<sup>3</sup>            +            contributo pubblico allievo =            403,50* n. allievi (nel limite massimo di €            6.456,00)</p>	<p>Il contributo massimo applicato per ogni ora di intervento individuale di attività frontali di accoglienza/accompagnamento/personalizzazione è di euro 38,00, (nel limite massimo di euro 950,00 per progetto)</p>

Nella sezione comparti vari dei percorsi di quarto anno con sperimentazione del sistema duale, al fine di garantire una migliore diffusione territoriale, congrua con il numero di corsi di terzo anno IeFP avviati nell'AF 2018/19 presso le Scuole di formazione professionale, saranno redatte distinte graduatorie dei progetti ammissibili, nei termini di cui al successivo punto 15.c, per le seguenti macro aree provinciali costituite da province contigue nei termini seguenti:

- Provincia di Belluno
- Province contigue di Venezia e Treviso
- Province contigue di Padova e Vicenza
- Province contigue di Verona e Rovigo

Per i progetti relativi alla figura di tecnico edile, oggetto di specifica graduatoria di finanziamento, il contributo pubblico massimo assegnato a ciascun progetto viene calcolato applicando le seguenti Unità di Costo Standard, fatte salve eventuali riparametrazioni previste:

<sup>3</sup> Corrispondente a 775 ore nel IV anno



SEZIONE 3: EDILIZIA		
RISORSE STANZIATE	UNITÀ DI COSTO STANDARD APPLICATE AI PERCORSI	UNITÀ DI COSTO STANDARD APPLICATE AGLI INTERVENTI INDIVIDUALI DI ACCOGLIENZA/ACCOMPAGNAMENTO/PERSONALIZZAZIONE
a valere sul riparto ministeriale di massima emanazione	<p>Il contributo pubblico massimo viene calcolato applicando i seguenti valori:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- UCS oraria = 72,00 euro per ora corso di attività formativa d'aula;</li> <li>- UCS oraria = 72,00 euro per ora di attività in azienda (formazione aziendale in apprendistato o in PCTO) nel limite massimo di 380 ore riconosciute;</li> <li>- UCS allievo = 812,00 euro per allievo.</li> </ul> <p>Secondo la seguente formula:            contributo pubblico orario = 72,00 *            monte ore corso finanziabile<sup>4</sup></p> <p style="text-align: center;">+</p> <p>contributo pubblico allievo = 812* n.            allievi (nel limite massimo di €            12.992,00)</p>	<p>Il contributo massimo applicato per ogni ora di intervento individuale di attività frontali di accoglienza/accompagnamento/personalizzazione è di euro 38,00, (nel limite massimo di euro 950,00 per progetto)</p>

Relativamente alle attività formative svolte nel contesto aziendale (in apprendistato o in PCTO), le attività di supporto svolte dall'Ente di formazione beneficiario sono equiparate a quelle mediamente svolte durante le attività di stage/tirocinio nei percorsi di quarto anno di istruzione e formazione professionale ordinamentali. In particolare, il supporto all'azienda in presenza durante lo svolgimento del percorso è analogo per quantità e qualità, fatta salva la necessità di una diversa distribuzione dello stesso in un arco temporale maggiore. Di conseguenza, il contributo orario pari a Euro 85,00 nei comparti vari verrà riconosciuto nel limite massimo di 280 ore per intervento; il contributo orario pari a Euro 72,00 euro nell'edilizia verrà riconosciuto nel limite massimo di 380 ore per intervento, tenuto conto delle problematiche legate alla sospensione o contrazione dell'attività produttiva per situazioni aziendali specificatamente previste per il settore e che incidono sul calendario formativo in azienda dell'allievo e quindi della maggiore attività di tutoraggio e coordinamento che ciò necessita.

### **13.a. Spese di frequenza a carico degli allievi**

Eventuali contributi per le spese di frequenza del corso a carico degli allievi a qualsiasi titolo non possono superare complessivamente l'importo di 150,00 euro per ciascun anno formativo. Tali eventuali contributi devono essere previsti in progetto alla voce "A2.2 - Cofinanziamento privato in denaro" del piano finanziario e contabilizzati ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie.

In analogia con gli Istituti Scolastici Superiori può rimanere a carico degli allievi l'acquisto di testi scolastici.

Non potranno essere a carico degli allievi i costi dei materiali di consumo da utilizzare durante le esercitazioni pratiche svolte presso il CFP/SFP o al di fuori dell'orario scolastico.

<sup>4</sup> Corrispondente a 875 ore nel IV anno





Il mancato rispetto delle presenti disposizioni rileva ai fini della sospensione e/o della decadenza ai sensi della DGR 2120 del 30.12.2015 “Aggiornamento delle disposizioni regionali in materia di accreditamento degli Organismi di Formazione ai sensi della L.R. 19/2002 e s.m.i.”.

### **13.b. Riduzioni del contributo pubblico legate alla frequenza**

Il costo standard allievo viene riconosciuto solo con riferimento agli studenti che abbiano frequentato il 75% del monte ore di formazione non aziendale (presso il CFP/SFP) e il 75% del monte ore di formazione in azienda.

Agli interventi che si concludono con un numero di allievi formati inferiore al numero minimo di 10 allievi alla conclusione degli interventi non verrà riconosciuto il contributo pubblico allievo complessivo.

La riduzione sarà proporzionata al numero di allievi formati rilevato alla conclusione degli interventi. Si ricorda che il costo standard allievo viene riconosciuto solo con riferimento agli studenti che abbiano frequentato il 75% del monte ore di formazione esterna all'azienda (presso il CFP/SFP) e il 75% del monte ore di formazione interna all'azienda. Nel caso in cui un intervento si concluda con un numero di allievi inferiori al numero minimo previsto all'avvio, si procederà alla riparametrazione in proporzione al numero di allievi formati, fermo restando il rispetto di quanto previsto al punto 13.c della Direttiva in tema di riduzione del contributo pubblico legato al mancato raggiungimento della percentuale di apprendisti prevista nel progetto.

### **13.c. Riduzioni del contributo pubblico legate al mancato raggiungimento della percentuale di apprendisti prevista nel progetto**

Per gli interventi formativi che non raggiungano la percentuale di apprendisti prevista nel progetto (pari o superiore al minimo richiesto nella presente Direttiva) si provvederà alla rideterminazione del contributo pubblico relativo all'intervento interessato in misura direttamente proporzionale alla percentuale non raggiunta di iscritti con contratto di apprendistato e per la quale l'ente ha in sede di presentazione del progetto espresso formale dichiarazione di impegno.

## **14. Modalità e termini per la presentazione dei progetti**

A pena di inammissibilità, la presentazione dei progetti deve, quindi, avvenire tramite l'applicativo SIU – Sistema Informativo Unificato.

Ai fini dell'utilizzo del SIU, per la presentazione della domanda e dei relativi progetti, è necessario seguire la procedura di seguito descritta.

#### **Passaggio 1** (passaggio diretto per gli organismi di formazione accreditati<sup>5</sup>)

- Registrazione al portale GUSI (Gestione Utenti Sistema Informativo) per ottenere le credenziali per l'accesso all'applicativo SIU, seguendo le istruzioni reperibili al seguente indirizzo: <https://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/siu>.

Per qualsiasi problematica legata ad aspetti informatici, incluso il ripristino della password, è possibile contattare il call center regionale all'indirizzo mail: [call.center@regione.veneto.it](mailto:call.center@regione.veneto.it) o al numero verde 800914708 nei seguenti orari dalle 8.00 alle 18.30 dal lunedì al venerdì e dalle 08.00 alle 14.00 il sabato.

#### **Passaggio 2**

- Imputazione nel sistema di acquisizione dati on-line SIU della domanda di ammissione e dei progetti accedendo al seguente indirizzo: <https://siu.regione.veneto.it/DomandePRU/>; un'apposita guida alla progettazione verrà resa disponibile come supporto alla compilazione della domanda, dei progetti e dei campi di cui l'applicativo si compone. Selezionare dal menù a tendina del campo “bando” la seguente dicitura: “DGR N. \_\_\_\_ del \_\_/\_\_/\_\_\_\_ - Percorsi di quarto anno per il per il conseguimento del diploma professionale A.F. 2019/2020”.

<sup>5</sup> per i soggetti in fase di accreditamento, va richiesta l'attribuzione di nome utente e password utilizzando la procedura informatizzata, al fine di ottenere il codice che identifica l'ente nella banca dati regionale. <http://www.regione.veneto.it/web/formazione-e-istruzione/spaziooperatori> - Applicativo richiesta credenziali accesso - non accreditati.



- Eseguire il download del modulo generato dal sistema della domanda/progetto<sup>6</sup> e apporre nel file scaricato la firma digitale.
- Inserire gli allegati alla domanda/progetto.

**Passaggio 3**

- Presentazione della domanda/progetto attraverso l'apposita funzionalità del sistema (SIU).

La presentazione della domanda/progetto attraverso l'apposita funzionalità del sistema (SIU) deve avvenire **entro e non oltre il ventesimo giorno** dalla data di pubblicazione dell'Avviso di riferimento alla presente Direttiva sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, a pena di inammissibilità.

Al fine di prevenire eventuali inconvenienti che possono verificarsi a ridosso della scadenza del termine di presentazione delle domande, sia per ragioni imputabili al sistema, sia per sovraccarichi o di cali di performance della rete, si suggerisce ai soggetti proponenti di provvedere alla presentazione delle domande con congruo anticipo rispetto alla scadenza fissata.

A tal proposito si precisa che eventuali segnalazioni di mancata presentazione della domanda nei termini previsti dalla Direttiva, potranno essere oggetto di valutazione regionale solo alle seguenti condizioni:

- accertato malfunzionamento esclusivamente imputabile al gestore del SIU;
- rilascio di un codice numerico (ticket incident) almeno 24 ore prima della scadenza fissata dalla Direttiva.

Si evidenzia inoltre:

- il sistema oltre tale termine impedisce la presentazione della domanda/progetto;
- non è prevista la presentazione cartacea della domanda;
- qualora la scadenza dei termini di presentazione dei progetti coincidesse con il sabato, o con giornata festiva, il termine sarà posticipato al primo giorno lavorativo successivo.

La domanda/progetto dovrà essere accompagnata dai seguenti allegati:

- scansione della dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante l'assenza di cause ostative firmata digitalmente;
- scansione del documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità e leggibile;
- moduli di adesione in partnership completi di timbro e firma del legale rappresentante del partner;
- quant'altro previsto e precisato nell'emananda "Guida alla progettazione".

Come previsto dall'informativa pubblicata sul sito regionale, prot. 304756 del 15 luglio 2013, l'imposta di bollo, pari a 16 euro, dovrà essere assolta dal soggetto proponente in modo virtuale.

Gli estremi dell'autorizzazione all'utilizzo del bollo virtuale ottenuta dall'Agenzia delle Entrate dovranno essere riportati nell'apposito quadro della domanda di ammissione/progetto.

Si precisa comunque che tale adempimento non è una condizione di ammissibilità dei progetti e che, in caso di impedimento all'assolvimento del bollo, le domande di ammissione al finanziamento relative alla presente Direttiva potranno essere regolarizzate anche successivamente alla presentazione. In mancanza dell'autorizzazione da parte dell'Agenzia delle Entrate all'utilizzo del bollo virtuale, l'imposta di bollo potrà essere assolta attraverso il pagamento a mezzo modello F24 oppure con versamento eseguito tramite intermediario convenzionato (per esempio: Tabaccherie) con rilascio del relativo contrassegno ("bollo").

Nel caso di assolvimento dell'imposta a mezzo modello F24 o tramite intermediario convenzionato (per esempio: Tabaccherie) gli estremi del pagamento effettuato dovranno essere indicati nell'apposito quadro della domanda/progetto.

La presentazione della domanda/progetto e della relativa documentazione costituisce presunzione di conoscenza e di accettazione senza riserva delle specifiche indicazioni formulate nella presente Direttiva e delle disposizioni regionali, nazionali e comunitarie riguardanti la materia.

<sup>6</sup> in regola con la normativa sull'imposta di bollo



La Direzione Formazione e Istruzione è a disposizione degli operatori per fornire le eventuali informazioni necessarie. Le informazioni possono essere richieste ai seguenti recapiti telefonici:

- per quesiti di carattere contenutistico (tipologie e caratteristiche dei progetti presentabili, degli utenti destinatari ecc.): 041/279 5026–5061–5032–5736 dal lunedì al giovedì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00 e il venerdì dalle 9.00 alle 13.00;
- per problematiche legate ad aspetti informatici contattare il call center all'indirizzo mail: [call.center@regione.veneto.it](mailto:call.center@regione.veneto.it) o al numero verde 800914708 dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 18.30 e il sabato dalle 08.00 alle 14.00.

Ulteriori informazioni, avvisi e linee guida relativi alla presente Direttiva saranno rese disponibili nella sezione del portale regionale dedicato alle attività promosse dalla Direzione Formazione ed Istruzione<sup>7</sup>.

La presentazione dei progetti e della relativa documentazione costituisce presunzione di conoscenza e di accettazione senza riserva delle specifiche indicazioni formulate nella presente Direttiva e delle disposizioni regionali, nazionali e dell'Unione Europea, riguardanti la materia.

Vista la procedura di presentazione in SIU si raccomanda di predisporre il caricamento per tempo, evitando per quanto possibile di procedere in prossimità della scadenza come sopra definita.

### 15. Procedure e criteri di valutazione

Le procedure ed i criteri di valutazione dei progetti presentati tengono conto dei risultati della sperimentazione del sistema di formazione duale, relativamente ai percorsi di istruzione e formazione finanziati nelle sperimentazioni precedenti.

In coerenza con quanto disposto anche dalla presente Direttiva, i progetti vengono istruiti in ordine all'ammissibilità e successivamente sottoposti a valutazione di merito da parte di un nucleo di valutazione formalmente individuato.

#### 15.a. Criteri di ammissibilità

Tali criteri riguardano la presenza nel progetto dei requisiti indicati nel bando. La presenza di tali requisiti non dà punteggio, ma la loro assenza determina la non ammissibilità del progetto.

#### 15.b. Requisiti di ammissibilità/inammissibilità del progetto

1. **Termini:** rispetto dei termini di presentazione delle proposte in relazione alle scadenze previste dal bando;
2. **Modalità:** rispetto delle modalità di presentazione delle proposte previste dal bando;
3. **Documentazione:** completa e corretta redazione della documentazione richiesta;
4. **Requisiti soggettivi del soggetto proponente:** sussistenza nel Soggetto proponente dei requisiti giuridici soggettivi previsti dalla normativa vigente per poter attuare le azioni richieste dal bando;
5. **Partenariato:** rispetto delle prescrizioni contenute nel Bando circa gli accordi di Partenariato obbligatori o vietati: in particolare presenza di un numero di partenariati aziendali sufficienti a garantire l'accoglienza per il periodo di applicazione pratica in azienda di almeno 16 studenti;
6. **Destinatari:** corrispondenza con il numero e le caratteristiche dei destinatari previste dal bando;
7. **Durata e Articolazione:** coerenza del progetto con la struttura delle azioni indicate nel bando, corretta localizzazione dell'intervento;
8. **Parametri di costo:** rispetto dei parametri di costo indicati nel bando;

<sup>7</sup> La documentazione relativa alla presente Direttiva e alle altre attività promosse dalla Direzione Formazione ed Istruzione sono disponibili al link: <http://www.regione.veneto.it/web/formazione-e-istruzione/spaziooperatori>



9. **Ulteriori Requisiti:** Assenza di provvedimenti regionali di sospensione dell'accreditamento.

I progetti sono ammessi alla valutazione di merito previa verifica dell'esistenza di tutti gli elementi sopra esposti.

15.c. *Griglia per la scheda di valutazione*

PARAMETRO	FINALITÀ DELLA PROPOSTA	LIVELLO	MAX PUNTI
	1	-accurata descrizione dei fabbisogni cui il progetto intende rispondere - grado di coerenza esterna del progetto con le esigenze specifiche del territorio, supportata da analisi/ studi / dati e indagini circostanziate che consentano di focalizzare la proposta rispetto alle esigenze del sistema produttivo e del tessuto socio-economico di riferimento, -grado di incidenza del progetto nella soluzione dei problemi occupazionali (di inserimento/re-inserimento lavorativo);	Insufficiente
Non del tutto sufficiente			2 punti
Sufficiente			4 punti
Discreto			6 punti
Buono			8 punti
Ottimo			10 punti
PARAMETRO	QUALIFICAZIONE DEL PROPONENTE	LIVELLO	MAX PUNTI
	Esperienza del proponente, in qualità di ente beneficiario o partner operativo, nella realizzazione di percorsi di IeFP finalizzati alla formazione della figura proposta per il percorso duale.	Insufficiente	0 punti
Non del tutto sufficiente		2 punti	
Sufficiente		4 punti	
Discreto		6 punti	
Buono		8 punti	
Ottimo		10 punti	
	Soggetto che ha partecipato in qualità di ente beneficiario o partner operativo alla sperimentazione del sistema duale avviando le attività finanziate	Ha partecipato alla sperimentazione avviando le attività finanziate	Max 4 punti
		NO	0 punti
PARAMETRO	QUALITÀ DELLA PROPOSTA	LIVELLO	MAX PUNTI
	- grado di coerenza della proposta progettuale con le finalità individuate nel bando; - qualità della proposta in termini di chiarezza espositiva, completezza ed esaustività della stessa con riferimento agli obiettivi indicati nella Direttiva di riferimento; - qualità dell'impianto complessivo e delle singole fasi, che dovranno essere dettagliate in modo chiaro e preciso sia nella descrizione dei	Insufficiente	0 punti
Non del tutto sufficiente		2 punti	
Sufficiente		4 punti	
Discreto		6 punti	
Buono		8 punti	



	<p>contenuti che nell'individuazione delle metodologie e degli strumenti;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- modalità di valutazione e monitoraggio degli interventi previsti;</li> <li>- figure professionali utilizzate nell' intervento</li> </ul>	Ottimo	10 punti
PARAMETRO 4	<b>PARTENARIATO: QUALITÀ DEI PARTNER</b>	<b>LIVELLO</b>	<b>MAX PUNTI</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Presenza di partenariati aziendali esclusivi disponibili ad assumere studenti in contratto di apprendistato</li> <li>▪ Presenza di partenariati aziendali esclusivi disponibili ad accogliere studenti in azienda per i PCTO</li> <li>▪ Presenza di altre tipologie di partenariato qualificato (associazioni di categoria, parti sociali, istituzioni, etc)</li> </ul>	Insufficiente	0 punti
		Non del tutto sufficiente	2 punti
		Sufficiente	4 punti
		Discreto	6 punti
		Buono	8 punti
		Ottimo	10 punti
PARAMETRO 5	<b>QUALITÀ DI REALIZZAZIONE ATTIVITÀ di FORMAZIONE INIZIALE PREGRESSA</b>	<b>LIVELLO</b>	<b>MAX PUNTI</b>
	Qualità di realizzazione dell'attività di formazione iniziale ordinaria pregressa rilevata dai dati consolidati dell' AF 2016/17 (assenza di controlli di primo livello conclusi con esito irregolare, assenza di provvedimenti di sospensione dall'accREDITAMENTO pregressi, questionari di gradimento allievi somministrati regolarmente e che abbiano riportato una valutazione complessiva uguale o superiore alla media delle valutazioni riportate da tutti gli OdF, assenza di decurtazioni in sede di rendicontazione superiori al 20% del contributo pubblico)	Insufficiente	0 punti
		Non del tutto sufficiente	2 punti
		Sufficiente	4 punti
		Discreto	6 punti
		Buono	8 punti
		Ottimo	10 punti
PARAMETRO 6	<b>GRADO DI EFFICACIA NELLA REALIZZAZIONE DELLA SECONDA SPERIMENTAZIONE</b>	<b>LIVELLO</b>	<b>MAX PUNTI</b>
	Capacità del CFP proposto come sede del corso di attivare contratti di apprendistato (rilevata dai contratti di apprendistato duale stipulati nei percorsi di IV anno in sperimentazione duale finanziati con DGR n. 1988/2016)	0 contratti	0 punti
		Tra 1 e 4 contratti	2 punti
		Tra 5 e 8 contratti	4 punti
		Tra 9 e 12 contratti	6 punti
		Tra 13 e 15 contratti	8 punti
		Oltre 15 contratti	10 punti
PARAMETRO 7	<b>PREMIALITÀ INCREMENTO CONTRATTI DI APPRENDISTATO</b>	<b>LIVELLO</b>	<b>MAX PUNTI</b>
	Presenza dell'impegno ad avviare contratti di apprendistato (minimo previsto dalla presente Direttiva: 4 apprendisti) <sup>8</sup>	Tra 0 e 4 contratti di apprendistato	0 punti
		Tra 5 e 7 contratti di apprendistato	2 punti
		Tra 8 e 10 contratti di apprendistato	4 punti

<sup>8</sup> Comprovato dalle schede di partenariato aziendale e attestato con specifica dichiarazione di impegno dell'OdF.



		Tra 11 e 13 contratti di apprendistato	6 punti
		Tra 14 e 16 contratti di apprendistato	8 punti
		Oltre 16 contratti di apprendistato	10 punti
<b>PARAMETRO</b>	<b>PREMIALITA' PROGETTO EX CFP PROVINCIALE</b>	<b>LIVELLO</b>	<b>MAX PUNTI</b>
<b>8</b>	Ai fini della premialità, la domanda presentata dall'OdF attuale gestore dei corsi triennali di cui alla DGR n. 822/2018 dovrà indicare il progetto per il quale viene richiesta; la premialità è attribuibile ad un unico corso per sede formativa (CFP ex provinciale di Chioggia o CFP ex provinciale di Lancenigo/ Villorba)	SI/NO	6 punti

Al fine di garantire una equilibrata diffusione territoriale, nella sezione comparti vari, dei percorsi di quarto anno con il sistema duale, e nel contempo una offerta diversificata dei diplomi professionali in esito ai percorsi, saranno redatte graduatorie per aree provinciali contigue dei progetti ammissibili con riserva, con esclusione di Belluno, di un numero minimo di interventi relativi a diplomi raggruppati per macro aree professionali, calcolato in base al corrispondente numero di allievi iscritti ai percorsi di terzo anno presenti per provincia/aree provinciali contigue, sia realizzati in modalità ordinamentale che in sperimentazione del sistema duale, al netto dei corsi a qualifica che al momento non prevedono uno sviluppo al quarto anno per il conseguimento del diploma professionale, dei corsi della sezione benessere, dei corsi della sezione edilizia (per i quali si prevede specifica graduatoria), dei corsi rivolti a soggetti di cui alla L. n. 104/1992 e dei corsi ex CFP provinciali (per i quali si prevede specifica graduatoria).

Per le sedi formative ex provinciali che insistono sull'area contigua di Venezia –Treviso, gestite per il corrente A.F. 2018/2019 da OdF individuati a seguito di procedura a evidenza pubblica (DGR n. 822/2018), è prevista una specifica riserva per un progetto relativo all'ex CFP della Provincia di Treviso (sede di Villorba/Lancenigo) e un progetto relativo all'ex CFP della Città Metropolitana di Venezia (sede di Chioggia). In sede di presentazione della domanda l'OdF attuale gestore dei corsi triennali di cui alla DGR n. 822/2018 dovrà indicare l'intervento per il quale viene richiesta la premialità, essendo questa attribuibile ad un unico corso per sede formativa. Nel caso di non attribuzione si procederà a scorrimento nella graduatoria regionale generale.

Pertanto:

- viene valorizzata la specificità della Provincia di Belluno;
- il numero massimo di progetti finanziabili per le aree provinciali contigue individuate tiene conto del numero di allievi iscritti al terzo anno dei percorsi triennali nell'AF 2018/2019 che potenzialmente possono iscriversi ai corsi di quarto anno, con esclusione dei corsi riservati ad allievi ex legge n. 104/1992, dei corsi per operatori del benessere o per operatore edile (oggetto di specifica graduatoria) e delle altre figure per il quale il Repertorio non prevede al momento attuale lo sviluppo in un corrispondente diploma professionale; tale ripartizione è rappresentata nella **“Tabella 1”**;
- ai fini di garantire un numero minimo di corsi che tenga conto del numero dei giovani potenzialmente interessati a conseguire il diploma professionale, e con le precisazioni di cui al punto precedente, gli allievi distinti per area professionale, frequentanti il terzo anno IeFP nei CFP/SFP nell'AF 2018/2019, sono stati aggregati per macro area professionale (così come individuate dall'Allegato 1 all'Accordo in sede di Conferenza Unificata del 27 luglio 2011 “Classificazione per aree professionali dell'offerta del sistema di Istruzione e Formazione Professionale” e s.m.i.) e nei termini sotto indicati:
  - **macro area agroalimentare e turismo** [aggregazione aree professionali 1) agro-alimentare e 6) turismo e sport, riferimento Allegato 1 all'Accordo in sede di Conferenza Unificata del 27 luglio 2011];



- **macro area industria e artigianato** [aggregazione aree professionali 2) manifatturiera e artigianato e 3) meccanica, impianti e costruzioni, con esclusione dell'edilizia, riferimento Accordo in sede di Conferenza Unificata del 27 luglio 2011];
- **macro area servizi e multimedia** [aggregazione aree professionali 4) cultura informazione e tecnologie informatiche e 5) servizi commerciali, riferimento Allegato 1 all'Accordo in sede di Conferenza Unificata del 27 luglio 2011].

Tabella 1 – ripartizione iscritti e progetti per aree territoriali

aree provinciali contigue	N allievi iscritti al terzo anno IeFP ordinaria e duale comparti vari AF 2018/19**	N corsi quarto anno ipotesi riparto AF 2019/20 Comparti vari
Belluno	110	3*
Venezia e Treviso	1547	26 di cui 2 riservati ai CFP ex provinciali di Villorba e Chioggia
Padova e Vicenza	1778	30
Verona e Rovigo	1005	17
Totale regionale	4440	76

\*) numero corsi di programmazione regionale

\*\*) numero di allievi iscritti ai percorsi di terzo anno presenti per provincia/aree provinciali contigue, sia realizzati in modalità ordinamentale che in sperimentazione del sistema duale, al netto dei corsi a qualifica che al momento non prevedono uno sviluppo al IV anno per il conseguimento del diploma professionale, dei corsi della sezione benessere, dei corsi della sezione edilizia (per i quali si prevede specifica graduatoria), dei corsi rivolti a soggetti di cui alla L 104/1992 e dei corsi ex CFP provinciali (per i quali si prevede specifica graduatoria).

In base al numero di allievi frequentanti il terzo anno nel corrente AF 2018/2019, distinti per aree provinciali contigue, al netto dei corsi riservati ad allievi ex legge 104/92, dei corsi per operatori del benessere, per operatore edile (oggetto di specifica graduatoria) e delle altre figure per il quale il Repertorio nazionale delle qualifiche e dei diplomi professionali non prevede al momento attuale lo sviluppo in un corrispondente diploma professionale, si è pervenuti ad una distribuzione degli allievi iscritti ai III anni per macro area professionale e alla conseguente ripartizione dei corsi di IV anno secondo quanto rappresentato nella “**Tabella 2**”.

Tabella 2\* - ipotesi ripartizione iscritti e progetti di IV anno per aree provinciali contigue e macro aree professionali

Aree provinciali contigue	Allievi provincia/area territoriale	Allievi AP agroalimentare e turismo (AP 1+6)	Allievi AP industria e artigianato (AP 2+3*)	Allievi AP servizi e multimedia (AP 4+5)	Riparto corsi AP agroalimentare e turismo (AP 1+6)	Riparto corsi AP industria e artigianato (AP 2+3*)	Riparto corsi AP servizi e multimedia (AP 4+5)
Belluno	110	43	48	19	3		
Venezia e Treviso	1547	464	626	339	8	10**	6
		118***			2**		
Padova e Vicenza	1778	621	765	392	10	13	7



Verona e Rovigo	1005	207	576	222	3	10	4
-----------------	------	-----	-----	-----	---	----	---

\*) con esclusione della sezione edilizia

\*\*) numero corsi di programmazione regionale

\*\*\*) allievi nei CFP ex Provinciali di Chioggia e Villorba

Al fine di garantire un'offerta formativa di quarti anni in linea con le esigenze territoriali, si prevede una riserva agli interventi di quarto anno ammissibili distinti per aree provinciali contigue e per macro-area professionale, presente come offerta formativa del territorio stesso come rappresentato nella "Tabella 3".

**Tabella 3\* - riserva interventi di quarto anno per aree provinciali contigue e macro aree professionali**

Aree provinciali contigue*	progetti con riserva Macro AP agroalimentare e turismo (AP 1+6)	progetti con riserva Macro AP industria e artigianato (AP 2+3)	Progetti con riserva Macro AP servizi e multimedia (AP 4+5)
Belluno	3		
Venezia e Treviso ( con esclusione della riserva prevista per CFP ex provinciali)	6	8	4
Padova e Vicenza	8	11	5
Verona e Rovigo	1	8	2

\*AP: aree professionali così come definite dall'Allegato 1 all'Accordo in sede di Conferenza Unificata del 27 luglio 2011 rep 66/CU e successive integrazioni

#### Precisazioni

- Con la valutazione di merito vengono predisposte le seguenti graduatorie:
  - graduatorie per area provinciale contigua;
  - graduatoria per sezione edilizia, cui vengono riservati 2 percorsi finanziabili.
- Ai fini dell'individuazione dei percorsi finanziabili le graduatorie dei progetti presentati nella sezione "comparti vari" -esclusi i progetti relativi alla sezione edilizia, oggetto di specifica graduatoria-, tengono conto, nell'ordine, delle seguenti condizioni:
  - riserva prevista a progetti relativi a percorsi finalizzati al conseguimento di diplomi professionali in continuità con percorsi triennali realizzati nell'AF 2018/19 presso il CFP ex provinciale di Chioggia e presso il CFP ex provinciale di Lancenigo/Villorba;
  - riserva per macro area professionale dell'area provinciale contigua - o solo per provincia nel caso di Belluno - dei progetti, nei termini di cui alla Tabella 3;
  - punteggio graduatoria generale regionale; alla graduatoria regionale si ricorre per l'individuazione dei percorsi finanziabili ulteriori ai percorsi individuati con la riserva di cui sopra previsti in Tabella 3.





- Nel caso di progetti che prevedono percorsi a qualifiche in uscita differenziate sarà considerata valida ai fini della graduatoria la figura di diploma prioritaria proposta; conseguentemente almeno la metà degli allievi deve essere formato nella figura prioritaria. Alla scadenza del 31 gennaio gli OdF dovranno documentare il numero di allievi relativo a ogni singola figura finanziata.
- In ragione della presenza di uno stanziamento specifico i progetti presentati per la sezione edilizia, sono oggetto di una specifica graduatoria, rispetto ai progetti presentati per la sezione “comparti vari”.
- Per il parametro 5 “Qualità di realizzazione attività pregressa” ai soggetti proponenti che non abbiano presentato progetti in adesione al Piano annuale di formazione iniziale 2016/17, viene assegnato un punteggio pari a 4 punti.
- Per il parametro 6 “Grado di efficacia nella realizzazione della seconda sperimentazione ai soggetti proponenti che non abbiano presentato progetti in adesione alla DGR n. 1988/2016 o che abbiano presentato domanda ma non abbiano avuto corsi finanziati, viene assegnato un punteggio pari a 4 punti.
- L’assegnazione di una valutazione negativa (punteggio 0) in uno dei parametri da 1 a 5 sopra indicati comporta l’esclusione dalla graduatoria per l’assegnazione dei finanziamenti.
- Nella macro area provinciale Venezia – Treviso, ai progetti relativi a corsi finalizzati al conseguimento di diplomi professionali in continuità con percorsi triennali realizzati nell’AF 2018/19 presso i CFP ex provinciali di Chioggia o presso il CFP ex provinciale di Lancenigo/Villorba, e per i quali l’OdF che presenta il progetto richieda la riserva, viene attribuita una premialità pari a punti 6 (Parametro 8). Nel caso di non attribuzione si procederà allo scorrimento della graduatoria regionale generale.
- Individuati i progetti nei termini previsti dalle riserve di cui alla tabella 3, si procederà, anche in deroga al numero massimo previsto per aree provinciali contigue, allo scorrimento della graduatoria regionale generale.
- A parità di punteggio verrà data priorità al progetto che insiste su macro-area con maggiore numero di allievi in uscita dal terzo anno 2018/2019, così come quantificato in Tabella 1; a parità di punteggio ulteriore verrà data priorità al progetto presentato dall’OdF con maggiore numero di corsi di terzo anno in uscita nell’AF 2018/2019.

## 16. Tempi ed esiti delle istruttorie

I progetti presentati saranno approvati entro 60 giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione delle candidature, a meno che il numero e la complessità delle proposte pervenute non giustifichino tempi più lunghi.

Il Decreto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione di approvazione dei risultati dell’istruttoria sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale dell’Amministrazione Regionale. Le schede tecniche contenenti i giudizi e le valutazioni espresse per ogni singolo progetto saranno consultabili presso la Direzione Formazione e Istruzione dai soggetti aventi diritto.

Le graduatorie dei progetti presentati, saranno comunicate in via esclusiva attraverso il sito istituzionale [www.regione.veneto.it](http://www.regione.veneto.it)<sup>9</sup>, che pertanto vale quale mezzo di notifica dei risultati dell’istruttoria e degli adempimenti previsti, anche ai fini del rispetto di eventuali termini. Di conseguenza, è fatto obbligo ai Soggetti proponenti di consultare regolarmente il predetto sito per essere informati sugli esiti delle attività istruttorie, sugli adempimenti e sulle scadenze da rispettare.

<sup>9</sup> La pagina sarà disponibile all’indirizzo: <http://www.regione.veneto.it/web/formazione-e-istruzione/formazioneiniziale> alla voce “Sperimentazione duale”



### 17. Comunicazioni

Tutte le disposizioni di interesse generale in relazione all'Avviso di riferimento alla presente Direttiva saranno comunicate sul sito istituzionale [www.regione.veneto.it](http://www.regione.veneto.it)<sup>10</sup>, che pertanto vale quale mezzo di notifica, anche ai fini del rispetto di eventuali termini. E' fatto obbligo a tutti i soggetti proponenti di consultare regolarmente il predetto sito per esserne informati. Con analoghe modalità saranno pubblicate risposte a quesiti di interesse generale (FAQ).

### 18. Termini per l'avvio e la conclusione degli interventi formativi

Gli interventi approvati devono essere avviati nel rispetto delle date di inizio previste dal calendario scolastico regionale e comunque entro il 30 settembre 2019, salvo eventuale diversa indicazione contenuta nel provvedimento di adozione degli esiti istruttori.

Il mancato avvio entro il termine indicato comporta la revoca del finanziamento e lo scorrimento della graduatoria di sezione in favore dei progetti primi classificati e non finanziati.

In caso di scorrimento della graduatoria il progetto subentrante può essere avviato entro il 31/10/2019.

I progetti di quarto anno devono concludersi entro il 31/8/2019, fatte salve eventuali proroghe giustificate dai contratti di apprendistato in essere.

### 19. Indicazione del foro competente

Per tutte le controversie che si dovessero verificare si elegge quale foro competente quello di Venezia.

### 20. Indicazione del responsabile del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i.

Il Responsabile del procedimento ai sensi della L. n. 241/90 è il dott. Massimo Marzano Bernardi – Direttore della Direzione Formazione e Istruzione.

### 21. Tutela della privacy

Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione venga in possesso in occasione dell'espletamento del presente procedimento verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 di adeguamento del D.Lgs. n. 196/2003 alle disposizioni del Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) e della DGR n. 596/2018.

I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell'interessato e i suoi diritti.

La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è la gestione dei progetti e degli interventi oggetto del Bando, nei limiti e secondo le disposizioni di legge, di regolamento o atto amministrativo e la base giuridica del trattamento (ai sensi degli articoli 6 e/o 9 del Regolamento 2016/679/UE) è riconducibile alla seguente specifica normativa: L.R. n. 8/2017, L. n. 53/2003 ed il D.Lgs. n. 226/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici.

<sup>10</sup> La pagina sarà disponibile all'indirizzo: <http://www.regione.veneto.it/web/formazione-e-istruzione/formazioneiniziale> alla voce "Sperimentazione duale".



## II. DISPOSIZIONI SULLA GESTIONE DEI PERCORSI

### Premessa

Per gli interventi regolati dalla presente Direttiva si applicano integralmente le disposizioni del Testo Unico per i Beneficiari, qualora non siano in contrasto con quanto disposto dalla Direttiva stessa.

Nel Testo unico beneficiari ogni riferimento allo “stage/tirocinio” deve intendersi sostituito con “formazione in azienda”

Inoltre, limitatamente ai punti di seguito riportati, valgono le seguenti disposizioni, in sostituzione a quanto previsto dal Testo Unico per i beneficiari.

### 1. Disposizioni generali: Adempimenti dei beneficiari

Il punto j viene sostituito con il seguente:

- j. non utilizzare i destinatari degli interventi per attività di produzione aziendale durante le ore di formazione, sotto qualunque forma e modalità, sia a titolo oneroso che gratuito, a pena di revoca del contributo fermo quanto previsto dalla Direttiva.

### 2. Gestione delle attività: Pubblicizzazione delle iniziative

L'intero punto viene sostituito con il seguente.

I soggetti attuatori sono tenuti a informare la potenziale utenza degli interventi circa:

- le modalità e i termini previsti per avere accesso all'intervento;
- il fatto che il progetto costituisce sperimentazione del sistema formativo duale finanziato con risorse del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- la possibilità di passare al sistema dell'istruzione professionale ai sensi del Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 22 maggio 2018 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2018 n. 243, che recepisce l'Accordo n. 100 sancito in sede di Conferenza Stato Regioni nella seduta del 10 maggio 2018, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 61, per la definizione delle fasi dei passaggi tra i percorsi di Istruzione Professionale (IP) e i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) compresi nel repertorio nazionale dell'offerta di istruzione e formazione professionale, e viceversa, in attuazione dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61.

Le modalità di pubblicizzazione devono essere adeguate alle dimensioni e alla tipologia del target, ossia devono tendere a raggiungere il maggior numero di potenziali destinatari.

Devono comunque essere garantite forme minime di pubblicizzazione, come la pubblicazione sul sito web pubblico, del titolare del progetto, ed eventualmente del partner incaricato della specifica attività.

In ogni caso, la pubblicizzazione deve essere pianificata in modo da garantire la diffusione del messaggio ai potenziali destinatari per un periodo di almeno 20 giorni continuativi.

Gli interventi informativi e pubblicitari devono essere coerenti con il piano di comunicazione della Regione del Veneto.

Tutti gli interventi informativi e pubblicitari rivolti ai destinatari, ai potenziali destinatari ed al pubblico, devono recare i seguenti loghi:

- Repubblica Italiana, Ministero del Lavoro e delle politiche Sociali e “Sistema Duale – imparare lavorando in Italia si può”;
- Regione del Veneto.

Inoltre, l'Organismo di formazione accreditato ai sensi della L.R. n. 19/2002, dovrà apporre presso ciascuna sede operativa accreditata una targa identificativa, fornita dalla Regione del Veneto. Il logo dovrà essere utilizzato dall'Organismo di formazione in tutti i contesti promozionali. L'utilizzo del logo e della targa dovrà rispettare le dimensioni minime ed i posizionanti indicati nella guida tecnica disponibile sul sito della Regione del Veneto al seguente link [www.regione.veneto.it/web/lavoro/accreditamento-lavoro-formazione](http://www.regione.veneto.it/web/lavoro/accreditamento-lavoro-formazione)



In tale guida, è indicato il corretto utilizzo del logo nei contesti promozionali.

Nelle ipotesi di accertato uso scorretto del logo potrà essere avviato verso gli Organismi accreditati il procedimento di sospensione di cui alla DGR n. 2120/2015 e s.m.i.

La violazione delle disposizioni sopra definite che non pregiudichi il corretto svolgimento delle attività, potrà essere ricondotta alla fattispecie della irregolare registrazione e controllo delle attività, con le conseguenze previste al punto "Decurtazioni, revoche e sospensioni cautelative del finanziamento".

Nei casi di grave violazione, debitamente contestata, delle disposizioni riguardanti la pubblicizzazione del progetto, la Regione si riserva la potestà di procedere alla revoca parziale o integrale del finanziamento.

### 3. Gestione delle attività: Inserimento dei partecipanti dopo l'avvio del progetto/intervento

Il punto è integrato con il seguente testo.

Le iscrizioni ai percorsi di quarto anno di giovani qualificati in possesso di qualifica coerente devono avvenire in tempo utile per maturare la percentuale di frequenza di almeno il 75% delle ore di formazione presso il cfp e almeno il 75% delle ore di formazione in azienda, richiesta per l'ammissione all'esame di diploma.

Le iscrizioni successive all'avvio dovranno essere comunicate alla Direzione Formazione e Istruzione, precisando la data di inserimento e i dati previsti dall'elenco allievi.

### 4. Gestione delle attività: Gestione delle attività formative

Il punto è integrato con il seguente testo.

In base alla DGR n. 1368 del 30/7/2013, nella gestione degli interventi di formazione iniziale i soggetti beneficiari devono impiegare almeno il 50% di personale assunto con il contratto collettivo nazionale di lavoro per la formazione professionale, sottoscritto dalle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale.

Gli interventi formativi contenuti nel progetto approvato potranno avere avvisi diversificati in relazione alle esigenze organizzative dei vari centri, ferma restando la necessità di realizzare il monte ore previsto e di concludere le ore di lezione frontale al massimo entro il 30 giugno.

Il soggetto beneficiario è tenuto a caricare nel sistema gestionale un calendario orario per le lezioni future che copra almeno una settimana di lezione.

Il soggetto beneficiario è tenuto, su richiesta della Regione, a caricare nel sistema gestionale il calendario orario completo nel termine perentorio indicato nella richiesta medesima, a pena di revoca del contributo, qualora dalle modalità di realizzazione e/o dall'organizzazione didattica delle attività formative venga riscontrata dalla Regione l'impossibilità di completare l'intervento nel rispetto dei livelli essenziali del percorso (definiti dagli articoli 17 e 18 del D.Lgs. n. 226/2005) entro il termine massimo consentito

La durata oraria delle singole lezioni è definita in 60 minuti. La progettazione degli interventi e ogni disposizione riferita alla realizzazione del monte ore va rapportata a tale durata.

Qualora per ragioni organizzative il beneficiario ritenga necessario strutturare le ore di docenza presso la SFP su unità di tempo inferiori all'ora, sul registro presenze andrà annotato l'orario preciso di inizio e di termine delle lezioni.

Non è possibile effettuare pause durante lo svolgimento delle attività; di conseguenza, il calendario dovrà tener conto delle sospensioni o pause ricreative previste tra la conclusione di una lezione e l'avvio di un'altra.

Tutte le disposizioni relative al raggiungimento del monte ore andranno applicate sommando e ricomponendo la durata effettiva delle lezioni in unità orarie di 60 minuti.

L'orario giornaliero non potrà superare le sei ore di lezione in caso di orario continuato o le otto ore di lezione in caso di orario spezzato.

L'attività didattica non può iniziare prima delle ore 7.30 e non può terminare oltre le ore 19.00; non può inoltre svolgersi in giorni festivi e il relativo orario settimanale non potrà superare le 40 ore di lezione calcolate in unità orarie di 60 minuti.

Per le attività presso la SFP/CFP deve essere prevista una pausa di almeno 10 minuti, se l'orario giornaliero supera le 4 ore; il periodo di pausa non rientra nel calcolo dell'ora di lezione

La frequenza alle azioni formative è da intendersi obbligatoria.



I percorsi formativi sono organizzati in modo da prevedere la frequenza dell'intero gruppo di utenti alle attività formative, salve diverse previsioni contenute nella Direttiva di riferimento.

È vietata a pena di non riconoscimento del relativo contributo la sovrapposizione anche parziale di attività riferite a progetti diversi o azioni diverse qualora non espressamente prevista nel progetto approvato o non autorizzata.

Durante lo svolgimento degli interventi formativi, non è consentita la presenza in aula di persone i cui nominativi non siano stati comunicati alle strutture regionali.

#### **Visite di studio/aziendali/didattiche**

E' consentito al beneficiario organizzare visite didattiche attinenti alla figura professionale oggetto del percorso, quale supporto allo svolgimento dell'attività didattica, sia per quanto riguarda le discipline attinenti le competenze di base, sia per le discipline collegate alle competenze di carattere tecnico-professionale.

I beneficiari potranno organizzare per gli allievi dei propri corsi visite didattiche attinenti alla figura professionale oggetto del percorso presso:

- aziende, ambienti e luoghi di lavoro;
- fiere e mercati di particolare rilevanza.

Possono essere programmate inoltre visite didattiche a carattere culturale, sociale, ecologico, in rapporto alle problematiche affrontate dai docenti, e allo scopo di arricchire la formazione personale degli allievi loro affidati.

Per l'attuazione di quanto sopra esposto, il beneficiario dovrà tenere presente che le visite:

- devono essere effettuate prima della conclusione dell'attività didattica del corso;
- sono considerate parte integrante dell'attività didattica;
- sono limitate ad una sola giornata feriale.

Nel caso di utilizzo del Registro On line, la visita didattica sarà registrata utilizzando il Registro On-line, e sarà conservata agli atti dell'ente una sintetica relazione sulla visita stessa.

Eventuali allievi minorenni partecipanti alla visita dovranno essere in possesso del consenso scritto dei genitori e muniti di assicurazione contro gli infortuni. Le visite programmate dovranno essere indicate nel calendario delle attività secondo le modalità previste per la gestione e le variazioni delle attività formative.

Le visite didattiche di particolare rilevanza, della durata superiore alla giornata, dovranno essere comunicate utilizzando la funzione "materiali interni" nell'apposito sistema gestionale con almeno 30 giorni di anticipo alla competente struttura. Tale comunicazione dovrà essere adeguatamente motivata e accompagnata dal programma delle attività e dall'indicazione dei docenti accompagnatori.

La Direzione Formazione e Istruzione si riserva di valutare la coerenza della proposta con gli obiettivi e i contenuti del percorso.

Sulla scorta di tale valutazione la Direzione Formazione e Istruzione potrà negare l'autorizzazione entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, decorsi i quali la visita didattica si intende autorizzata.

Le visite di istruzione potranno essere riconosciute nel limite massimo di otto ore giornaliere (ad esclusione delle giornate festive) e di 40 ore settimanali e non potranno comportare in nessun caso oneri aggiuntivi a carico dell'Amministrazione regionale.

#### **5. Gestione delle attività: variazione attività**

Il punto viene così interamente sostituito.

Le seguenti variazioni devono essere comunicate nel sistema gestionale via web, da parte del beneficiario:

- tutte le variazioni al calendario delle attività, qualora previsto, comprese le variazioni di sede, data e orario dell'attività;
- la sospensione o l'annullamento di una lezione o di un'attività prevista dal calendario;
- inserimento di partecipanti agli interventi, con indicazione della data di inizio fruizione del servizio da parte del partecipante (es. data di inizio frequenza per gli allievi);
- il ritiro dei partecipanti, specificando la data di effettivo ritiro e aggiornando contestualmente i sistemi di monitoraggio indicati in precedenza. Si considera ritiro anche l'assenza continuativa dalla frequenza del corso protratta per almeno 20 giornate di lezione e priva di giustificazione;
- l'inserimento di nuovi docenti o di nuovi operatori non precedentemente comunicati. Agli atti del beneficiario rimane depositato il relativo curriculum;



- le variazioni alla composizione del partenariato e/o ai dati di ciascun partner, nei limiti e alle condizioni stabiliti in Direttiva.

In particolare devono essere comunicate, in via preventiva, le variazioni incidenti su data, orario o sede formativa prevista.

Le modifiche di cui sopra verranno trasferite automaticamente al sistema di registrazione on-line solo a seguito dell'aggiornamento del calendario di attività nell'apposito sistema gestionale.

In base all'art. 21 del D.Lgs. n. 226/2005 le Regioni sono tenute ad assicurare, relativamente ai livelli essenziali delle strutture e dei servizi delle istituzioni formative "l'adeguatezza dei locali, in relazione sia allo svolgimento delle attività didattiche e formative, sia al rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, di prevenzione incendi e di infortunistica".

Per assicurare il rispetto di tale principio, per ogni variazione di sede di svolgimento dell'attività formativa rispetto alle sedi operative dichiarate nel progetto deve essere richiesta preventiva autorizzazione alla Direzione Formazione e Istruzione, utilizzando le procedure previste.

Qualora la variazione comporti il trasferimento delle attività in una sede non ancora verificata ai fini dell'accreditamento, dovrà essere presentata richiesta di autorizzazione alla variazione utilizzando l'apposita modulistica, con almeno 40 giorni di anticipo, al fine di poter effettuare la verifica dell'idoneità della struttura.

In questo caso la richiesta deve essere trasmessa a mezzo PEC con firma digitale, e dovrà allegare copia della documentazione prevista dal punto 1.2 e 1.3 del modello di accreditamento e indicata nella modulistica.

Le attività svolte in spazi in cui sia stata accertata l'assenza dei requisiti di accreditamento non saranno riconosciute ai fini dell'erogazione del contributo regionale.

## 6. Gestione delle attività: adempimenti conclusivi

Il punto viene così integrato.

### Riconoscimento del diploma

Il corso è ritenuto valevole ai fini del rilascio del diploma solo allorché sia rispettata la durata minima richiesta dall'art. 17 del D.Lgs. n. 226/2005 e riportata nella presente Direttiva.

### Prove d'esame finali

In base all'art. 8 comma 3 del D.M. 12/10/2015 per l'ammissione alle prove finali gli allievi devono aver frequentato le attività per almeno il 75% delle ore di formazione presso la SFP e almeno il 75% delle ore di formazione in azienda.

Sono fatte salve eventuali successive disposizioni – da adottare sentito il MIUR – sulla possibilità di ammettere allievi che per gravi motivi non abbiano frequentato il percorso per la percentuale di ore minima richiesta, ma per i quali il Consiglio di classe ritenga di poter formulare un giudizio di idoneità alla ammissione all'esame.

Ferma la condizione della percentuale di frequenza obbligatoria, ai fini dell'ammissione agli esami finali è necessario comunque raggiungere il punteggio previsto dalle disposizioni regionali.

La dichiarazione sulla frequenza di almeno il 75% delle ore di formazione presso la SFP e di almeno il 75% delle ore di formazione in azienda, richiesta dalle vigenti disposizioni sulle modalità di svolgimento delle prove finali e allegata alla circolare regionale n. 10 del 17/05/91, deve essere redatta calcolando il numero di ore di formazione frequentato da ogni singolo allievo.

Entro il 31 marzo di ciascun anno dovrà pervenire alla Direzione Formazione e Istruzione la proposta di calendario esami utilizzando l'apposito applicativo on line (ARCODE).

Gli studenti con contratto di apprendistato per il diploma che entro la sessione ordinaria non possono essere ammessi all'esame finale non avendo raggiunto il 75% del monte ore o non hanno maturato i 6 mesi di contratto possono essere ammessi ad una successiva sessione al maturare delle condizioni di ammissione, costituendo una apposita commissione, previa idonea richiesta dell'ente.

Lo svolgimento delle prove finali è disciplinato da specifiche disposizioni regionali (tra cui Decreto Direttoriale n. 240 del 10/04/2017 "Azioni di accompagnamento sviluppo e rafforzamento del sistema di formazione duale nell'ambito dell'Istruzione e Formazione Professionale (IeFP). Accordo in Conferenza Stato Regioni del 24/09/2015. Approvazione delle Linee-guida per lo svolgimento degli esami nei percorsi di IeFP



con sperimentazione del sistema di formazione duale” e Decreto Direttoriale n. 382 del 02/04/2019 “Azioni di accompagnamento sviluppo e rafforzamento del sistema di formazione duale nell’ambito nell’Istruzione e Formazione Professionale (IeFP). Accordo in Conferenza Stato Regioni del 24/09/2015. Approvazione delle Linee-guida per lo svolgimento degli esami nei percorsi di IeFP con sperimentazione del sistema di formazione duale. Modifica all’Allegato A al Decreto Direttoriale n. 240 del 10/04/2017 e nuovo schema di dichiarazione percentuale ore frequenza).

Il diploma professionale conseguito a conclusione del percorso può essere registrato sul “Libretto formativo del cittadino” o nel fascicolo elettronico del lavoratore (articoli 14 e 15 del D.Lgs. n.150/2015), in modo da documentare e mettere in trasparenza le risorse acquisite dall’allievo in modo da documentare e mettere in trasparenza le risorse acquisite dall’allievo.

#### **7. Gestione delle attività: chiusura delle operazioni**

Il punto viene così integrato.

Al termine del percorso, il beneficiario trasmette il verbale dell’esame finale accompagnato dalla documentazione sui dati di frequenza dell’utente, utile anche ai fini della rendicontabilità dello stesso.

#### **8. Presentazione del rendiconto**

Il punto viene così modificato, limitatamente al termine per la presentazione del rendiconto.

Il rendiconto delle attività realizzate e/o delle spese sostenute, separatamente per ogni singolo progetto approvato, deve essere presentato dal beneficiario alla Regione, unitamente a tutta la documentazione richiesta, entro 60 giorni dal termine ultimo per la conclusione del progetto indicato nella presente Direttiva.



**APPENDICE 1 - Interventi di quarto anno in sperimentazione del sistema formativo duale: articolazione didattica**

Gli interventi di quarto anno in sperimentazione del sistema formativo duale sono attuati in esecuzione dei seguenti Accordi:

- Decreto Interministeriale 15 giugno 2010 che recepisce l'Accordo 29 aprile 2010 tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante il primo anno di attuazione 2010-2011 dei percorsi di IeFP, a norma dell'articolo 27, comma 2, del D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226;
- Decreto Interministeriale 11 novembre 2011 che recepisce l'Accordo 27 luglio 2011 tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante gli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale di cui al D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226;
- Accordo in Conferenza Stato Regioni del 24 settembre 2015 sul progetto sperimentale recante "Azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell'ambito dell'Istruzione e Formazione Professionale.

Nell'ambito dell'articolazione didattica esposta nella tabella sottostante deve essere definito il monte ore per gli insegnamenti relativi sia alla formazione culturale che a quella professionale in coerenza:

- per la parte culturale con i saperi e le competenze indicati negli standard minimi formativi nazionali delle competenze di base del quarto anno della istruzione e formazione professionale di cui all'Allegato 4 all'Accordo in Conferenza Stato Regioni del 27/7/2011;
- per la parte tecnico-professionale con gli standard di competenze specifici della figura - declinati in abilità minime e conoscenze essenziali previsti nel Repertorio Nazionale dell'offerta di Istruzione e Formazione Professionale riportato in allegato 3 prima e seconda parte all'Accordo del 27/7/2011.

**Quarto anno (990 ore)**

<b>COMPETENZE TECNICO PROFESSIONALI</b> <i>formazione professionale diretta al conseguimento di competenze tecnico-professionali, realizzata in PCTO o in contratto di apprendistato per il diploma professionale</i>	<i>Minimo 500 ore annue di formazione in azienda in PCTO oppure minimo 50% dell'orario ordinamentale annuale di 990 ore in formazione interna all'azienda presso cui lo studente iscritto alla SFP/ CFP sia stato assunto in contratto di apprendistato per il diploma professionale ai sensi dell'art. 41 II comma lettera a) del D.Lgs. 81/2015</i>
<b>COMPETENZE DI BASE</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• competenza matematica, scientifico tecnologica</li> <li>• competenza linguistica</li> <li>• competenza storico, socio-economica</li> </ul>	<i>Massimo 495 ore</i>

Il monte ore del quarto anno include le ore dedicate all'esame finale





**APPENDICE 2 - Figure professionali percorsi quadriennali (allegato 3 dell'Accordo Stato-Regioni del 27 luglio 2011)**

NR.	FIGURE PROFESSIONALI PERCORSI QUADRIENNALI	PROFILO REGIONALE	RACCORDO CON LE FIGURE DEI PERCORSI TRIENNALI	Classificazione per aree professionali dell'offerta del sistema di IeFP AREE ECONOMICHE E PROFESSIONALI
1	tecnico edile		in continuità con l'operatore edile	3. Meccanica, impianti e costruzioni - Meccanica, produzione e manutenzione di macchine, impiantistica - Edilizia - Servizi di public utilities
2	tecnico elettrico		in continuità con l'operatore elettrico	3. Meccanica, impianti e costruzioni - Meccanica, produzione e manutenzione di macchine, impiantistica - Edilizia - Servizi di public utilities
3	tecnico elettronico		in continuità con l'operatore elettronico	3. Meccanica, impianti e costruzioni - Meccanica, produzione e manutenzione di macchine, impiantistica - Edilizia - Servizi di public utilities
	tecnico elettronico	informatica e telecomunicazioni	in continuità con l'operatore elettronico	3. Meccanica, impianti e costruzioni - Meccanica, produzione e manutenzione di macchine, impiantistica - Edilizia - Servizi di public utilities
4	tecnico grafico		in continuità con l'operatore grafico	4. Cultura, informazione e tecnologie informatiche - Stampa ed editoria - Servizi di informatica - Servizi di telecomunicazioni e poste - Servizi culturali e di spettacolo
5	tecnico delle lavorazioni artistiche		in continuità con l'operatore delle lavorazioni artistiche	2. Manifattura e artigianato - Chimica - Estrazione, gas, petrolio, carbone, minerali e lavorazione pietre - Vetro, ceramica e materiale da costruzione - Legno e arredo - Carta e cartotecnica - TAC e sistema moda
6	tecnico del legno		in continuità con l'operatore del legno	2. Manifattura e artigianato - Chimica - Estrazione, gas, petrolio, carbone, minerali e lavorazione pietre - Vetro, ceramica e materiale da costruzione - Legno e arredo - Carta e cartotecnica - TAC e sistema moda
7	tecnico riparatore di veicoli a motore		in continuità con l'operatore alla riparazione dei veicoli a motore	3. Meccanica, impianti e costruzioni - Meccanica, produzione e manutenzione di macchine, impiantistica - Edilizia - Servizi di public utilities
8	tecnico per la conduzione e la manutenzione di		in continuità con l'operatore	3. Meccanica, impianti e costruzioni - Meccanica, produzione e manutenzione di macchine, impiantistica



	impianti automatizzati		meccanico	- Edilizia - Servizi di public utilities
9	tecnico per l'automazione industriale		in continuità con la figura dell'operatore meccanico	3. Meccanica, impianti e costruzioni - Meccanica, produzione e manutenzione di macchine, impiantistica - Edilizia - Servizi di public utilities
11	tecnico dei servizi di sala e bar		in continuità con l'operatore della ristorazione: indirizzo servizi di sala e bar	6. Turismo e sport - Servizi turistici - Servizi attività ricreative e sportive
12	tecnico dei servizi di impresa		in continuità con l'operatore amministrativo – segretariale	5. Servizi commerciali, trasporti e logistica - Servizi di distribuzione commerciale - Trasporti - Servizi finanziari e assicurativi - Area comune: Servizi alle imprese
13	tecnico commerciale delle vendite		in continuità con l'operatore ai servizi di vendita	5. Servizi commerciali, trasporti e logistica - Servizi di distribuzione commerciale - Trasporti - Servizi finanziari e assicurativi - Area comune: Servizi alle imprese
14	tecnico agricolo		in continuità con l'operatore agricolo	1. Agro-alimentare - Agricoltura, silvicoltura e pesca - Produzioni alimentari
15	tecnico dei servizi di animazione turistico-sportiva e del tempo libero		in continuità con l'operatore ai servizi di promozione ed accoglienza	6. Turismo e sport - Servizi turistici - Servizi attività ricreative e sportive
16	tecnico dell'abbigliamento		in continuità con l'operatore dell'abbigliamento	2. Manifattura e artigianato - Chimica - Estrazione, gas, petrolio, carbone, minerali e lavorazione pietre - Vetro, ceramica e materiale da costruzione - Legno e arredo - Carta e cartotecnica - TAC e sistema moda
18	tecnico di cucina		in continuità con l'operatore della ristorazione: indirizzo preparazione pasti	6. Turismo e sport - Servizi turistici - Servizi attività ricreative e sportive
19	tecnico di impianti termici		in continuità con l'operatore di impianti termoidraulici	3. Meccanica, impianti e costruzioni - Meccanica, produzione e manutenzione di macchine, impiantistica - Edilizia - Servizi di public utilities
20	tecnico dei servizi di promozione e accoglienza		in continuità con l'operatore ai servizi di promozione ed accoglienza	6. Turismo e sport - Servizi turistici - Servizi attività ricreative e sportive
21	tecnico della trasformazione agroalimentare		in continuità con l'operatore della trasformazione agroalimentare	1. Agro-alimentare - Agricoltura, silvicoltura e pesca - Produzioni alimentari



L'inquadramento professionale delle figure di "tecnico di istruzione e formazione professionale", correlate al 4° livello EQF, si colloca in progressione verticale rispetto alle figure dell'operatore professionale (previste in esito ai percorsi triennali e correlate al 3° livello EQF), di cui costituiscono la naturale evoluzione.

La figura del tecnico di IeFP si differenzia dall'operatore di IeFP per:

- la tipologia/ampiezza delle conoscenze,
- la finalizzazione della gamma di abilità cognitive e pratiche,
- il grado di responsabilità e di autonomia nello svolgimento delle varie attività,
- la tipologia del contesto di operatività,
- la presenza di ulteriori specializzazioni,

oltre che, più in generale per le modalità di comportamento nei contesti sociali e lavorativi e per l'uso di strategie di autoapprendimento e di autocorrezione.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Fonte: "Accordo tra Regioni e Province Autonome per l'adozione delle metodologie e degli strumenti condivisi, quale riferimento per l'offerta di istruzione e formazione professionale a livello regionale" siglato in Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 25.2.2010.

